

CCXVII.

TORNATA DI LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *I deputati Maurogonato ed Involi chiedono sia dichiarata urgente la petizione registrata col n° 3331 e il deputato Della Rocca chiede sia dichiarata urgente quella portante il n° 3332. = Lettera del deputato Indelli con la quale si dimette dall'ufficio di commissario per l'esame del nuovo Codice penale. = Una interrogazione del deputato Maffi sui facchini della dogana di Milano, è rimandata per lo svolgimento alla seduta di sabato. = Il deputato Mordini svolge una sua interrogazione intorno ad un attentato contro il treno reale avvenuto sulla linea maremmana nella notte del 16 al 17 corrente mese — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Il deputato Minghetti svolge un'analoga interrogazione — Risposta del ministro dei lavori pubblici. = Svolgimento di una domanda d'interrogazione del deputato Branca al ministro dell'interno sulla veridicità di una lettera scritta da un prefetto di una delle grandi città d'Italia sopra un argomento delicatissimo — Risposta del ministro di grazia e giustizia. = Seguito della discussione del disegno di legge sull'istruzione superiore (34^a seduta) — Sull'articolo 34 che diventa 32 parlano il relatore deputato Berio, il ministro della istruzione pubblica i deputati Nocito, Dini Ulisse, Cuccia, Umata, Bonghi, Crispi, Cavalletto, Coppino e Cairoli — Approvati l'articolo 34, che diventa 32 — Sull'articolo 35, che diventa 33, parlano i deputati Corleo, Picardi, Dini Ulisse, ed il relatore Berio — Approvati l'articolo 35, diventato 33 — Sull'articolo 36, che diventa 34, parlano i deputati Curioni, Corleo, Dini Ulisse, Bonghi, Cavalletto, Rinaldi A., Plastino ed il relatore — Approvati l'articolo 36, diventato 34 — Osservazioni del deputato Bonghi sopra un articolo che dice dovevasi votare prima dell'articolo 34 — Risposta del relatore e del ministro.*

La seduta comincia alle ore 1 20 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

3329. Giovanni Muzzi da Colle Salvetti, postiglione sotto il cessato Governo della Toscana, ricorre alla Camera perchè gli sia di nuovo accordato l'annuo sussidio del quale godette fino al 1881.

3330. Ferdinando Montesi ed altri quattro impiegati della capitaneria del porto di Fano, ricorrono alla Camera perchè sia riconosciuto il loro diritto alla pensione sulla Cassa Invalidi della marina.

3331. La Giunta municipale e la Camera di commercio di Venezia domandano che col disegno di legge per l'esercizio ferroviario, una delle linee d'accesso al Gottardo, quella di Milano-Como-Chiasso, venga compresa nella rete adriatica, lasciando alla mediterranea quella di Novara-Pino.

3332. Il presidente della Società di mutuo soccorso fra i rivenditori dei generi di privata in Napoli, ricorre alla Camera perchè sieno migliorate le condizioni di quegli esercenti.

Presidente. L'onorevole Maurogonato ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

Maurogonato. Prego la Camera di accordare l'urgenza alla petizione che porta il numero 3331 e raccomando alla solerte diligenza della segreteria di volerla trasmettere alla Commissione, che discute attualmente la legge sull'esercizio delle ferrovie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Inviti.

Inviti. Unisco la mia preghiera a quella dell'onorevole preopinante per domandare l'urgenza della petizione n. 3331.

(L'urgenza è ammessa.)

Presidente. Questa petizione farà il corso regolamentare.

L'onorevole della Rocca ha facoltà di parlare.

Della Rocca. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione con la quale i rivenditori dei generi di privata di Napoli, si dolgono di un'ingiustizia commessa a loro danno ed invocano analoghi ed urgenti provvedimenti. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera su questa petizione, che è giustissima e d'interesse generale, ed oso esprimere la speranza che la benemerita Giunta delle petizioni non tarderà a farne rapporto alla Camera.

(L'urgenza è concessa.)

Omaggi.

Presidente. Si dà lettura del titolo degli omaggi giunti alla Camera.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

Dal Ministero dell'interno — Elenco dei prefetti, consiglieri delegati, sotto prefetti, consiglieri e commissari distrettuali in servizio nei singoli uffici provinciali al 15 gennaio 1884, copie 2;

Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Volume III, serie 1ª del Catalogo generale dei musei e delle gallerie del regno, una copia;

Dall'accademico Massaio della regia Accademia della Crusca — Rapporto del segretario Cesare Guasti, dell'anno accademico 1882-83, e commemorazioni di Carlo Witte accademico corrispondente e di Atto Vannucci accademico residente, una copia;

Dall'onorevole professore Carlo Dotto De' Dauli

deputato al Parlamento — L'Italia dai primordii all'èvo antico, volumi 3, una copia;

Dal direttore del real Museo industriale italiano in Torino — Bollettino delle private industriali del regno d'Italia, mese di marzo 1883, copie 3;

Dal signor Germano Picco da Roma — Codice sociale dedotto dalle massime dei più celebri scrittori, dedicato a Sua Maestà Margherita di Savoia regina d'Italia, una copia;

Dal signor professore Francesco Viganò da Milano — Unità delle cedole e pluralità delle Banche, e legge 3 giugno 1864 che organizza la Banca nazionale degli Stati Uniti d'America ed alcune idee finanziarie, copie 9;

Dal signor Carlo Carrieri, Napoli — Il suicidio e la pena capitale, una copia;

Dal signor Paoli Baldassare, senatore del regno — Le principali fasi storiche e giuridiche del progetto del Codice penale italiano dal 1866 al 1884, una copia;

Dal signor avvocato Giuseppe Ballerini, reggente procuratore del Re in Breno — Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto del tribunale civile e correzionale nell'anno 1883, copie 2;

Dal signor dottore Gabriele Montesinale corrispondente di Società scientifiche e letterarie — Casamicciola — Inno alla Croce Rossa, una copia.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedi, per motivi di famiglia: l'onorevole Napodano, di giorni 8; l'onorevole Squarcina, di 10.

(Sono concessi.)

Annunziata la dimissione del deputato Indelli da membro della Giunta per l'esame del nuovo Codice penale.

Presidente. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

„ Onorevolissimo signor presidente,
“ Il sottoscritto, eletto a membro della Commissione per il nuovo Codice penale, La prega di volere accettare la sua dimissione.

„ Indelli. „

Do atto all'onorevole Indelli della sua dimissione da membro della Commissione incaricata di esaminare il Codice penale.

Annunziati una interrogazione del deputato Maffi.

Presidente. Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, rileggo la domanda d'interrogazione dell'onorevole Maffi indirizzata a lui, ed al ministro delle finanze, che ho letto nella seduta di sabato. Essa è in questi termini:

“ Il sottoscritto desidera di interrogare l'onorevole ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici, sul diritto che compete al Corpo dei facchini della regia dogana di Milano, per le operazioni di scarico e carico ad esso addebitate in forza della convenzione 1° novembre 1882.

“ Maffi. „

Invito l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Risponderò a questa interrogazione nella seduta di sabato.

Presidente. Onorevole Maffi, acconsente?

Maffi. Acconsento.

Presidente. Non sorgendo obiezione, l'interrogazione dell'onorevole Maffi sarà svolta nella seduta di sabato.

(Così rimane stabilito.)

Svolgimento di due interrogazioni dei deputati Mordini e Minghetti.

Presidente. È giunta alla Presidenza la seguente domanda d'interrogazione:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sull'attentato di Corneto-Tarquini, avvenuto sulla linea Maremmana nella notte del 16 al 17 corrente mese.

“ Mordini. „

Essendo ammalato l'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno, prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di voler dichiarare a nome del Governo se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Il Governo crede di dover rispondere subito all'interrogazione dell'onorevole Mordini.

Presidente. Dunque, se la Camera consente, do facoltà all'onorevole Mordini di svolgere la sua interrogazione.

Non sorgendo obiezioni, l'onorevole Mordini ha facoltà di parlare.

Mordini. Nella giornata di ieri si diffuse la voce che nella notte dal 16 al 17 corrente, al passaggio del treno Reale sulla linea Maremmana, fosse stato commesso un attentato. Si diceva, e pare sia rimasto accertato, che alcuni individui armati avessero scaricato i loro fucili contro il carabiniere di sorveglianza alla linea; si diceva che il carabiniere avesse esploso il suo revolver e avesse ferito uno di questi ignoti aggressori.

Questa notizia, che pare si sia confermata, ha suscitato una generale commozione nel paese; ed io desidero d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, in assenza dell'onorevole ministro dell'interno, per avere notizie precise sul fatto accaduto, e per sapere tutti quei particolari i quali possano mettere la Camera in grado di conoscere come le cose siano veramente accadute.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Nella notte in cui il treno reale viaggiava da Pisa a Roma, verso le 2 50 antimeridiane, quattro individui armati di fucile comparvero improvvisamente sulla linea fra Montalto e Corneto al momento appunto in cui il treno stava per passare e fecero fuoco sul carabiniere Varicchio che era colà di sorveglianza. Il carabiniere sparò anch'esso alcuni colpi, ferendo uno degli aggressori e riuscì a togliere dalla strada una bottiglia che sembra piena di materie esplosive con la miccia accesa, e che gli era stata lanciata contro da uno degli sconosciuti prima di darsi alla fuga. Così dice il telegramma che io leggo:

“ Il sotto prefetto di Civitavecchia si è recato sul posto, ed ha ordinato subito al tenente colonnello comandante dei carabinieri di fare immediatamente le investigazioni e le ricerche necessarie a rintracciare i colpevoli. „

Questo è il tenore del primo telegramma giunto al Governo. Dopo questo ne è giunto un altro così concepito: “ Si teme un attentato al treno reale scongiurato dal coraggio del carabiniere Varicchio. „

La bottiglia contenente materie esplodenti fu sequestrata sul luogo e fu anche trovato un fazzoletto intriso di sangue, prova non dubbia che uno dei quattro colpevoli rimase ferito.

Le autorità giudiziaria e politica di Civitavecchia sono sul luogo. Altre più precise notizie per ora il Governo non ha.

Le indagini procedono con la massima sollecitudine, essendo necessario di portare luce immediatamente su questo fatto per vedere quali sieno veramente e la natura e le circostanze di esso, le

quali non appaiono dai telegrammi giunti al Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mordini per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Mordini. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle notizie che ha avuto la cortesia di favorirmi, ed io mi unisco a lui nel vivo desiderio che le indagini approdino ad utile risulato e che gli autori dell'attentato, se pure ci fu attentato, possano venire quanto prima in mano della giustizia.

Presidente. È giunta alla Presidenza la seguente domanda d'interrogazione.

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministero se esso intenda comunicare alla Camera le notizie che possa ricevere intorno all'attentato di Corneto-Tarquiniia.

“ Minghetti. ”

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interrogazione.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Anche subito. Sono agli ordini della Camera.

Presidente. Non sorgendo obiezioni, do facoltà all'onorevole Minghetti di svolgere la sua interrogazione.

Minghetti. La risposta che ha data l'onorevole ministro, e non poteva darne altra, poichè non ha nessuna notizia all'infuori dei telegrammi, è però tale che come ognuno vede lascia molti dubbi e molte incertezze su questo fatto; ed in tal dubbio ed in tale incertezza non sarebbe utile che restasse la Camera. Però la mia interrogazione, benchè possa dirsi sottintesa nella risposta dell'onorevole ministro, pure implica questo; che non appena il Governo abbia ricevuto notizie, le quali determinino più chiaramente la natura e l'indole di questo fatto e ne assicurino la portata, le comunicherà immediatamente alla Camera. Così mi pare che possiamo rimanere in una posizione netta tutti quanti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Il Governo si farà un dovere di comunicare alla Camera con la massima sollecitudine le notizie ulteriori che verranno a far conoscere la vera natura e le circostanze di questo fatto deplorabile.

Minghetti. Ringrazio l'onorevole ministro e prendo atto dell'impegno da lui preso.

Svolgimento di una interrogazione del deputato Branca al ministro dell'interno.

Presidente. Nella seduta di sabato fu annunciata alla Camera un'interrogazione dell'onorevole Branca all'onorevole ministro dell'interno.

La rileggo:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulla veridicità di una lettera di un prefetto di una delle grandi città d'Italia sopra un argomento delicatissimo. ”

Essendo ammalato l'onorevole ministro dell'interno, prego l'onorevole guardasigilli di dichiarare se e quando intenda rispondere in nome del Governo a questa interrogazione.

Giannuzzi-Savelli, ministro guardasigilli. Io sono agli ordini della Camera: e posso rispondere in questo momento istesso all'interrogazione dell'onorevole Branca.

Presidente. L'onorevole Branca ha facoltà di svolgere la sua interrogazione. (*Segni di attenzione*)

Branca. Io non leggerò le lettere che hanno dato occasione alla mia interrogazione. Credo che tutti i colleghi della Camera le abbiano lette, perchè sono pubblicate in tutti i giornali. Siccome queste lettere emanano da un alto funzionario dello Stato, qual è il prefetto di Firenze, e siccome si riferiscono a fatti che hanno avuto lungo svolgimento, e in questi apparisce che sia intervenuta spesso l'opera del Governo centrale, così io desidero precisamente di sapere quale sia stata quest'azione del Governo rispetto a quanto è accaduto.

Dei fatti accennati darò breve notizia alla Camera, acciò meglio apparisca l'oggetto della mia interrogazione.

Intanto, siccome alcune delle circostanze del fatto, che ha dato occasione alla mia interrogazione, hanno riferimento ad un processo pendente, io non intendo di entrare menomamente in quel che riguarda il processo: che anzi dirò di non voler parlare nemmeno di un'ultima dichiarazione gravissima nella quale un avvocato nel processo che si dibatte, riferendosi alle parole di un altro avvocato della causa, il quale è anche nostro collega... (*Interruzioni*) ...dirò subito il suo nome sebbene non sia presente, l'onorevole Demaria, poichè non intendo di dir cosa che possa menomamente non dirò offendere, ma interessare quell'onorevole nostro collega.

Nè mi fermerò sulla grave affermazione di quell'avvocato che siano intervenute cioè trattative tra

La difesa di uno e la difesa di un altro degli imputati per fare, come fu detto altra volta dall'onorevole Tajani, in questa Camera, una specie di *componenda* cui non sarebbe rimasta estranea l'autorità (ma allora si parlava di Sicilia e adesso si tratta proprio del Piemonte) perchè non avesse luogo la condanna. Ma, ripeto, siccome qui si tratta di un fatto che è intimamente legato al processo, non voglio parlarne affatto, e solo mi riservo di sollevare all'occasione un'altra domanda quando si potrà fare senza inconvenienti di sorta.

Fatta questa dichiarazione, che riguarda la contestazione giudiziaria, la quale deve restare assolutamente fuori delle nostre discussioni, io accennerò brevemente al fatto a cui si riferiscono le lettere, e a cui si riferiscono, o si devono riferire, quei provvedimenti dell'autorità centrale, che non appaiono dagli atti, ma che necessariamente sono avvenuti, perchè altrimenti non si potrebbe spiegare niente di quanto in seguito è accaduto.

Il fatto è questo; si fa un processo contro una associazione di malfattori, nella quale entra un tale che era confidente del prefetto di Torino. In questa associazione di malfattori sono complicati due stranieri, che si trovano a Firenze, e che vengono arrestati. In seguito a ciò accade uno scambio di telegrammi, e di questi stranieri che avrebbero dovuto essere tradotti innanzi all'autorità giudiziaria, uno solo compare, l'altro sparisce. Il prefetto di Firenze che sarebbe stato l'autore della scomparsa, si duole che il suo collega il prefetto di Torino abbia fatto credere ciò e domanda che si proceda contro se stesso, appunto perchè si possano chiarire i fatti ed accenna a documenti.

Ora è chiaro che il prefetto di Firenze non poteva ricevere ordini dal prefetto di Torino, poichè gli ordini in questo caso non potevano essere emanati che dall'autorità centrale. Ed è appunto di questi ordini che ha potuto emanare l'autorità centrale che io fo questione; e sono lieto che a questa interrogazione risponda l'onorevole Guardasigilli anzi che il presidente del Consiglio, imperocchè io domando, come è possibile che di due imputati arrestati il 22 dicembre, al 9 gennaio l'uno è stato rilasciato e l'altro no? Se sono stati 18 giorni in carcere, ci sono stati o pur no per ordine dell'autorità giudiziaria? In questo caso la scarcerazione è avvenuta per effetto di un altro ordine della stessa autorità giudiziaria?

E se hanno potuto essere scarcerati senza ordine dell'autorità giudiziaria, allora vuol dire che la polizia in Italia può arrestare un cittadino, (e,

cosa anche più grave, uno straniero, il quale non solo è garantito dalle nostre leggi, ma avrebbe diritto a un riguardo di più per l'ospitalità di cui si onora un paese civile) può arrestare, dico, un cittadino, può tenerlo a disposizione per un possibile processo durante 19 giorni, e a capo del diciannovesimo farlo scarcerare. Non so come si possa uscire da queste due supposizioni.

Come la Camera vede, qui non si tratta nè di entrare nella questione del processo, nè dei rapporti che possono essere intervenuti tra l'associazione dei malfattori e il prefetto di Torino; e molto meno si tratta di entrare nei rapporti tra questi diversi funzionari e la procura generale del Re in Torino.

Io desidero lasciare impregiudicate tutte queste diverse questioni, perchè esse sono di una tale gravità da determinare un giudizio severo sull'indirizzo di tutto il Governo. Imperocchè, o signori, sento il debito di esprimere francamente il sentimento profondo di disgusto che ho provato nel leggere le lettere pubblicate.

Ora, quello che mi ha colpito a preferenza sapete che cosa è? Che questi incidenti sieno avvenuti a Torino.

Pur troppo, in un paese il quale si forma a grande Stato, che abbatte le barriere di sette regni per crearne uno solo, che passa attraverso una grande rivoluzione, non tutto può procedere con quella correttezza di modi, che sarebbe desiderabile in un Governo perfettamente ordinato, e sotto l'impero di un regime costituzionale così lealmente praticato, come è in Italia.

Ma in Torino, nella culla gloriosa delle nostre istituzioni, dove non vi è stata mai ombra di movimento, che non fosse perfettamente legale, che non fosse condotto dallo stesso Governo, il quale fu esso stesso uno dei principali iniziatori della unità nazionale, vediamo ora ripetersi contatti di autorità con agenti segreti, ed avvengono irregolarità come quella che ho denunciato alla Camera.

Ora, tutto questo non si può spiegare che in un solo modo, cioè che l'autorità governativa nelle provincie non risieda nei prefetti, ma sia affidata a bassi agenti della pubblica sicurezza, e che manchi addirittura la forza nel potere centrale di dirigere l'amministrazione delle provincie.

Io mi auguro che, quando sarà svolta l'interpellanza dell'onorevole Parenzo, non si farà questione di piccole bandiere, e di atti compiuti sulla strada da questo, o da quel delegato; e ciò perchè credo che un intento comune debba animarci tutti a qualunque partito si appartenga, anche a quello che si dice *estrema sinistra*, che pure io credo

composta di patrioti quanto noi, e che abbia intenti sinceri per la grandezza d'Italia, ed anche per lo svolgimento delle istituzioni, secondo certi sentimenti, che nella natura, direi così, grezza dalla prima espansione, possono sembrare esagerati, ma che, portati nel dibattito di quest'Assemblea, finiscono per esser contenuti nelle forme legali. Io dico dunque che è necessario per tutti i partiti che il Governo centrale abbia quella giusta autorità che gli spetta, che la pubblica sicurezza, la quale necessariamente deve talvolta usare certi poteri discrezionali, sia regolata, non solo con equità, ma sotto la responsabilità diretta del Governo.

Questo però non si consegue certamente, quando il Governo è affidato a mani deboli, le quali permettono che le guarentigie le più solennemente sancite possano essere compromesse da bassi agenti di pubblica sicurezza, coperti dall'autorità prefettizia, mentre questa è poi a sua volta ricoperta dal Ministero dell'interno, il quale può anche apparire irresponsabile per la fiducia completa di una maggioranza, di cui il potere esecutivo è la emanazione. Ma questa fiducia importa una responsabilità altamente sentita ed esercitata da una parte e dall'altra, altrimenti, o signori, il Governo finisce per essere l'ombra del costituzionalismo, e nel fatto è solo un potere anonimo che non si riscontra in nessun altro paese.

Cavalletto. E come c'entra la maggioranza? (*Rumori*)

Branca. C'entra, onorevole Cavalletto, perchè ella che col suo patriottismo ed animo intemerato appoggia un Governo, ha non solo il diritto, ma anche il dovere di pretendere che la responsabilità si estenda sino agli ultimi agenti e che, quando questi siano trovati in fallo, non siano ricoperti dall'irresponsabilità dell'autorità superiore o, molto peggio, dal Ministero e peggio ancora se questo lo sia a sua volta da una maggioranza compiacente! (*Rumori e commenti a destra*)

Presidente. Onorevole Branca, qui non si possono ammettere nè maggioranze compiacenti nè maggioranze non compiacenti; qui ci sono solo maggioranze e minoranze. Lasci quindi questi aggettivi che potrebbero essere male interpretati e volgersi anche a danno di una gran parte della Camera (*Bene!*)

Branca. Io non ho bisogno, signor presidente, di ritirare nessuna delle mie parole, perchè non ho inteso di dire che una maggioranza per esser compiacente possa mancare a certi sentimenti comuni a tutti noi; io dico *maggioranza compiacente* nel senso che vi possa essere una mag-

gioranza, la quale per ragioni politiche permette che certi atti, dannosi per le stesse istituzioni, possano esser commessi.

Io dunque mi fermo qui, ed anzi mi compiaccio di queste voci di protesta che sorgono intorno a me, perchè io credo che tutti, e da una parte e dall'altra, abbiamo interesse che vi sia un Governo forte al centro, la cui azione si spanda fino all'ultima periferia e che gli atti dell'autorità siano controllati. Quindi io me ne compiaccio; ma non so perchè le mie parole abbiano potuto sollevare questo mormorio.

Ora ritorno all'argomento che ho già svolto, e che si restringe a questo: sapere perchè tra questi due prefetti abbiano potuto avvenire i fatti dolorosi che sono avvenuti; e sapere la parte presavi dall'autorità centrale, imperocchè dalle dichiarazioni dei due prefetti risulta che l'autorità centrale è intervenuta; desidero infine di conoscere quali provvedimenti s'intendono adottare sul proposito.

Debbo poi domandare particolarmente all'onorevole ministro guardasigilli, come ha potuto avvenire che due *individui* siano stati arrestati e che dopo uno di essi sia sparito; se sono stati scarcerati per ordine dell'autorità giudiziaria, o in caso contrario come può accadere in Italia che invece di rimettere i giudicabili al potere giudiziario, come è stabilito nelle nostre leggi, si possa soffrire una detenzione così lunga, mentre è stabilito il termine di 24 ore per passare all'autorità giudiziaria, tutti gl'indiziati dall'autorità di pubblica sicurezza. È su queste precise domande che io attendo una risposta dall'onorevole guardasigilli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia. Mi dispiace di non poter dare all'onorevole Branca quella piena soddisfazione ch'egli attenderebbe; ma egli stesso ha compreso purtroppo come il terreno sul quale poneva la sua interrogazione fosse sdruciolevole, come i fatti sui quali intendeva parlare avessero un'intima relazione con un processo il quale è tuttavia in corso. Egli però ha creduto che questo soggetto si potesse dividere e che la parte attinente al processo potesse rimanere indipendente da tutta la discussione che la Camera credesse di dover fare su questo argomento. Ma, per verità, io avrei un argomento contrario a quello dell'onorevole Branca, nelle stesse sue parole: poichè egli medesimo ha detto che si era compiaciuto di ciò, che, invece del ministro dell'interno fosse qui a rispondere alla sua interrogazione il ministro guardasigilli. Ora che cosa vuol

dire questo? Vuol dire che anche il soggetto sul quale egli domandava chiarimenti dal Governo era qualche cosa che concerneva effettivamente la azione della giustizia, il movimento dell'azione giudiziaria; che, in conseguenza, era qualche cosa la quale non si potesse allontanare da quella materia che egli ha visto come fosse pericoloso trattare in questo momento. In effetti, tutti sappiamo che il punto preciso della fuga di uno dei due arrestati dei quali egli ha parlato, di nome Wilkes, il modo come questa sia avvenuta, se, cioè, ne sia, o no, responsabile qualcheduno; se questo abbia portato, o no, lesione alla azione della giustizia e abbia, in qualche maniera, potuto oscurare la luce che nel giudizio medesimo doveva farsi; questo è uno dei soggetti principali che forma argomento quotidiano della discussione che tuttavia si sta facendo a Torino su questo processo. Ora io domando, che convenienza ci potrebbe essere da parte mia di entrare in questa discussione, che si sta facendo dinanzi alla autorità giudiziaria?

Come è possibile che tutto quello che io dicessi, o approvando o disapprovando, non possa avere una influenza sull'animo dei giurati, non possa, per avventura, pregiudicare la purità del giudizio che deve essere emesso? Egli ha detto che si riservava, in altro momento, di fare più ampie osservazioni sul proposito, di domandare tutti i chiarimenti che potessero occorrere su questo affare malaugurato. Ebbene, io crederei che forse sarebbe stato più opportuno di rimandare la soddisfazione di tutti i suoi desideri di chiarimento, che io riconosco giustissimi, ad altro tempo: di rimandarla, per esempio, a quell'ampia discussione che si farà il 1° marzo, quando si interrogherà il Governo sull'indirizzo da esso seguito. Facendo altrimenti, a senso mio, si porterebbe un turbamento nella azione della giustizia; certamente potrebbe avere una influenza sulla risoluzione della causa.

C'è un fatto, che certamente è deplorabile, il quale ha determinato l'onorevole Branca a fare la interrogazione: ed è la corrispondenza che si è fatta, in questi ultimi giorni, tra i prefetti per vedere chi avesse torto e chi ragione.

Ora io non ho nessuna difficoltà di dire che, come l'onorevole Branca è stato commosso e disgustato di questa polemica, così certamente ne è stato commosso e disgustato il Governo, il quale non ha mancato di esprimere la sua disapprovazione per questo fatto a quei funzionari. (*Bravo!*)

Il vedere poi quale sarà il giudizio che si dovrà portare definitivamente e terminativamente su questo fatto, il vedere quali saranno i provve-

dimenti che il Governo possa prendere quando il giudizio sia esaurito, questo è qualche cosa che l'onorevole Branca mi permetterà che venga esposto in altro tempo; perchè, ripeto, in questo momento, io crederei, non solo inopportuno, ma sconveniente di entrare in più ampie dilucidazioni. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. L'onorevole Branca ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

Branca. È chiaro che non posso essere soddisfatto, perchè l'onorevole ministro guardasigilli elude la questione che ho sollevato io, la quale ha niente a che fare col processo.

Io ho posto al ministro guardasigilli questa questione: come va che in Italia si può essere arrestati senza ordine dell'autorità giudiziaria? e come va che si può essere scarcerati senz'ordine di questa stessa autorità? Se l'onorevole ministro mi dice che questo può avvenire, allora vuol dire che siamo ritornati alla pratica dei Governi nei quali era possibile di tenere una persona per quattro o cinque mesi arrestata per motivi di polizia, senza che il potere giudiziario potesse interloquire. Questo non ha nulla a che fare col processo, parendomi una questione a parte, e che non ha attinenza alcuna col processo stesso. Ho parlato del Wilkes, perchè è la persona in questione in questo processo di Torino; ma, si trattasse di qualunque altra persona, la questione resterebbe la stessa. Io fo questa questione di massima all'onorevole guardasigilli; mi spieghi come colle nostre garantizie statutarie, per le quali è espressamente stabilito che nelle ventiquattro ore dal l'arresto di una persona questa debba dalle autorità di pubblica sicurezza, essere rimessa al potere giudiziario, si è potuto invece ritenere un individuo per ben 18 giorni in carcere. Ecco quale è il quesito che ho posto, il quale, lo ripeto, ha niente a che fare col processo.

Ciò, per quanto riguarda l'onorevole guardasigilli.

Ma, per riguardo al Governo, c'è un'altra questione, ed è questa; che ha a che fare la questione dell'indirizzo di Governo, di cui io faceva cenno, per mostrare quanto fosse grave il fatto speciale d'oggi con le risultanze del processo che si dibatte; che ha a che fare la questione dei rapporti fra due prefetti e degli atti che abbiamo visto pubblicati sui giornali e con i provvedimenti che il Governo intende prendere al riguardo col processo stesso?

Io deduco da questi fatti che non vi è più autorità di sorta: non è più da meravigliarsi che

da parte di malfattori possono accadere fatti come quelli di cui si è parlato testè da altri oratori, quando i supremi depositari della pubblica autorità vengono meno così al loro dovere.

Ora, questa è un'altra questione che riguarda l'intero Governo. Io ammiro la serenità dell'onorevole guardasigilli, il quale in una questione come questa in cui precisamente vengono in fiore le pratiche del passato, può portare la sua antica esperienza di eminente magistrato per giudicarlo. Ma, nel tempo istesso dico che un Governo che su fatti così gravi aspetta il giudizio che sarà il risultato di una lunga discussione politica, che non provvede, ed a cui non piace provvedere, per me è un Governo giudicato.

In quanto a me io l'ho giudicato già da tempo e per ciò gli voto contro; ma siccome qui si tratta di un fatto molto grave ed io non intendo che vada confuso in tutto quel mare tempestoso che solleva una grande questione e una grande discussione politica, perciò dichiarandomi non soddisfatto, annuncio che presenterò una formale interpellanza, perchè intendo di promuovere su di questa questione il giudizio della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Branca ha detto che egli non intendeva di parlare del fatto del Wilkes, nominato da lui così per incidente; ma che trattava la questione di massima.

La questione di massima non ha bisogno di essere discussa, perciocchè basta porla per essere risolta; certo è che i principii affermati intorno alla libertà individuale sono qualche cosa di così certo e sicuro che non vi è ragione a questioni di sorta.

Ma la sua interrogazione si riferisce ad un fatto concreto; quello del Wilkes del quale si sta discorrendo in un processo; ed io quindi non vedo come si possa trattare della massima, astraendosi da questo fatto concreto sul quale egli ha portato la sua attenzione. Se l'onorevole Branca avesse potuto seguitare tutto questo lungo processo che si sta svolgendo da tre mesi, come io ho avuto l'obbligo di fare, avrebbe visto che quei punti i quali hanno richiamato la sua attenzione, e sui quali egli volle richiamare l'attenzione della Camera, tutti quanti hanno fornito ampia materia di discussione e di grande combattimento nella discussione del processo che volgo adesso al suo termine.

Là si è dubitato appunto del modo come questa carcerazione ora avvenuta, se c'era stato un mandato dell'autorità giudiziaria, se questa li-

berazione del Wilkes era stata opera corretta dell'autorità amministrativa, e naturalmente queste discussioni tutt'altro che oziose, si sono fatte, perchè gli uomini competentissimi che trattano quel processo hanno visto che la discussione di questo fatto poteva avere influenza nel giudizio. Dunque se io ricuso di entrare in questo argomento, vede bene l'onorevole Branca che non è perchè io non mi sia occupato di questi fatti, perchè mi compiacca in una inerte serenità. Io ho seguito con grande interessamento questo processo. Ma ho creduto di non fare alcuna interrogazione nè al Procuratore generale, nè al presidente, nè a nessuno, sul modo in cui si svolgeva, appunto per lasciar che il suo corso non fosse turbato neppur da sospetto d'ingerenza governativa.

Ora io credo che sarebbe molto inopportuno che nella Camera si facesse una discussione su punti che hanno fatto e fanno, lo ripeto ancora una volta, materia di discussione nel giudizio.

Poi l'onorevole Branca, il quale pare che abbia naturalmente formato il tema della sua interrogazione sulle lettere che sono state pubblicate, ha potuto vedere egli stesso che di queste lettere l'una contraddice l'altra; or dunque, come si può fin d'ora dire in che maniera quest'azione sia proceduta, se prima questi fatti non sono pienamente delineati come attualmente si sta facendo?

E d'altra parte poi io credo che egli esageri un po' la responsabilità del Governo centrale, e diminuisca di molto la responsabilità dei prefetti quando egli crede che per ogni passo, per ogni atto che questi facciano, il Governo debba essere imputabile.

Non dubiti l'onorevole Branca; quando il processo sarà finito egli avrà tutti gli schiarimenti sullo svolgimento di questi fatti; poichè il Governo relativamente a quanto è passato per le sue mani non avrà difficoltà di dire alla Camera tuttociò in cui sia intervenuto.

Presidente. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Branca. (*Conversazioni animate — Commenti.*)

Seguito della discussione del disegno di legge sulla Istruzione superiore.

L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: modificazione della legge vigente per l'istruzione superiore del regno. (*Continuano le conversazioni.*)

Onorevoli colleghi, vediamo se si può procedere in questa legge.

Come la Camera ricorda, nella seduta di sabato fu discusso l'articolo 34 ora 32, sul quale erano stati presentati parecchi emendamenti. Gli emendamenti furono presi in esame dalla Commissione la quale per far ragione ai medesimi ha modificato non solo l'articolo 34, ma anche i due articoli seguenti che riguardano la materia degli esami di Stato.

Sebbene questi articoli sieno sotto gli occhi di tutti, credo opportuno darne lettura.

“ Art. 34. In ogni Università od Istituto d'istruzione superiore contemplato in questa legge sono istituiti esami di Stato per l'esercizio delle professioni per le quali attualmente si richiede la laurea od altro diploma delle Università ed Istituti medesimi, eccettuato l'insegnamento secondario.

“ Questi esami saranno scientifico-pratici, e non inferiori a quelli che oggi si richieggono per la laurea.

“ Le materie per gli esami di Stato, proposte dalle Facoltà e dagli Istituti superiori, saranno, udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, determinate dal ministro con decreto reale. ”

“ Art. 35. Le Commissioni per gli esami di Stato sono annuali. Esse si compongono di cinque membri per gli esami di notaio, procuratore, farmacista, veterinario e per quelli di ostetricia ed agronomia: di sette per tutti gli altri.

“ Il ministro nomina i commissari e ne sceglie il presidente.

“ Nelle Commissioni composte di cinque esaminatori, due saranno scelti fra i professori ufficiali ed i liberi docenti dell'Università od Istituto di istruzione superiore ove hanno luogo gli esami.

“ In quelle composte di sette esaminatori, tre saranno scelti fra i professori ufficiali ed i liberi docenti della stessa Università od Istituto.

“ Gli altri esaminatori saranno nominati dal ministro fra i professori universitari emeriti, onorari, ordinari, straordinari, liberi docenti, scienziati, professionisti distinti, estranei all'Università od Istituto.

“ La Commissione riferirà al ministro della pubblica istruzione il risultato di ogni esame, ed il ministro rilascerà ai candidati approvati il diploma relativo.

“ Il ministro potrà concedere in un anno più sessioni di esame ove circostanze speciali lo richiedano. ”

“ Art. 36. Per essere ammesso allo esame di Stato il candidato dovrà presentare il certificato

di immatricolazione dell'Università od Istituto di istruzione superiore, quello di iscrizione ai corsi ufficiali o liberi delle materie che sono richieste per detto esame e pagare la tassa stabilita dalla annessa tabella F.

“ Il certificato d'immatricolazione dovrà far fede che il candidato ha potuto compiere il corso universitario. Il ministro della pubblica istruzione potrà, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, concedere Facoltà di subire l'esame di Stato ai candidati forniti di titoli speciali. ”

TABELLA F. Tassa per l'esame di Stato.

Facoltà di legge	L.	300
Notai e procuratori	”	150
Id. di medicina	”	300
Scuola d'applicazione per gl'ingegneri	”	300
Farmacia	”	100
Veterinaria	”	100
Ostetricia	”	100
Agraria	”	100

Ora chiedo alla Commissione, (dopo che ho letto tutti questi nuovi articoli, affinchè coloro i quali hanno proposto emendamenti li tengano presenti chiedo, dico, alla Commissione la sua opinione sugli emendamenti medesimi, a proposito però soltanto dell'articolo 34, perchè non posso tener aperta la discussione su cinque o sei articoli insieme.

Berio, relatore. Per quanto riflette il disposto dell'articolo 34, il primo emendamento che si presenta è quello dell'onorevole Nocito il quale dice:

“ Senza derogare alle leggi speciali relative all'esercizio delle professioni, all'esame di laurea terrà dietro un esame di Stato per l'esercizio delle professioni di avvocato, di medico e d'ingegnere. ”

Come la Camera ricorda, la Commissione, pure acconsentendo ad accettare le idee che vennero esposte dai nostri colleghi intorno all'importanza di stabilire nella legge che l'esame di Stato sia esame grave o severo, persiste nel non ammettere che sia subordinato al precedente esame di laurea. Quindi l'emendamento dell'onorevole Nocito, il quale fa dell'esame di laurea una condizione necessaria per l'esame di Stato, non può essere accettato.

L'onorevole Dini nel suo emendamento propone: “ L'esame finale di laurea di cui è parola nei due articoli precedenti ha un fine puramente scientifico. ”

Ora a questa proposta dell'onorevole Dini è già provvisto nella legge con l'articolo dove è

detto che la laurea attesta la capacità scientifica del laureato ad ottenere il grado di dottore.

Quindi la Commissione non crede di poter accettare questo emendamento per due ragioni: primo perchè è già previsto nel senso proposto dall'onorevole Dini; in secondo luogo perchè è già votato l'articolo che riflette la laurea.

L'onorevole Cuccia vorrebbe sostituire all'articolo 34 il seguente:

“ Sarà provveduto con apposita legge all'istituzione di esami di Stato per l'esercizio delle professioni e de' premi di Stato per segnalare quelle tra le Università ed Istituti superiori del regno che raggiungeranno la più elevata cultura scientifica. ”

Anche a questo emendamento la Commissione non può far buon viso, perchè è manifestamente contrario alle principali disposizioni della legge. Manderebbe ad una legge di là da venire l'istituzione dell'esame di Stato; e ciò sarebbe lo stesso come dichiarare od ammettere che nella legge in discussione una delle parti più importanti di essa, coordinata alle altre parti che furono già accettate dalla Camera, non abbia ragione di trovarvisi; e quindi tutta la legge ne verrebbe ad essere sconvolta.

L'onorevole Umata propone il seguente capoverso in aggiunta all'articolo 34:

“ Per essere ammesso all'esame di Stato il candidato dovrà presentare il diploma di laurea. ”

Già abbiamo accennato nella seduta di sabato per quali ragioni la Commissione ed il ministro non possano assolutamente accettare di subordinare l'esame di Stato a quello di laurea. Questi due esami sono indipendenti: quindi per queste ragioni dobbiamo respingere l'emendamento dell'onorevole Umata.

Verrebbe l'emendamento dell'onorevole Cavalletto, ma siccome riflette l'articolo 35, di questo, secondo quanto ha detto l'onorevole presidente, parleremo in appresso.

Presidente. Neppure l'onorevole ministro accetta questi emendamenti?

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non li accetto.

Presidente. Ora chiedo all'onorevole Nocito se mantenga o ritiri il proprio emendamento all'articolo 34.

Nocito. Delle osservazioni da me fatte, in parte fu tenuto conto dalla onorevole Commissione; quindi non ho ragione di mantenere il mio emendamento.

Se l'onorevole presidente me lo permette, potrei ritirare anche l'altro emendamento, al quale ha pure fatto benevola accoglienza la Commissione trasfondendolo nel proprio.

Presidente. Dunque l'onorevole Nocito ritira il suo emendamento all'articolo 34 ed anche quello all'articolo 38.

Chiedo ora all'onorevole Dini Ulisse se mantenga o ritiri i propri emendamenti.

Dini Ulisse. I miei emendamenti non furono presentati articolo per articolo ma in complesso su tutta la materia degli esami di Stato, e ora nel fascicolo a stampa li trovo segnati come se fossero stati presentati a ciascun articolo. È naturale quindi che corrispondano bene agli articoli del progetto, e ciò tanto più ora che la Commissione ha cambiato financo l'ordine.

Di fronte all'articolo 34 andavano due dei miei emendamenti piuttosto che uno; ci andava quello, di cui ha dato lettura l'onorevole presidente: e l'altro che dice:

“ Quando l'esame finale abbia in vista l'esercizio delle professioni, si chiamerà esame di Stato, e sarà dato colle norme infra stabilite. Il grado che conferirà si chiamerà laurea professionale. ”

Erano due articoli i miei, più che giustificati, che corrispondevano all'articolo 34; ma ormai capisco quale esito avrebbero, se insistessi nel chiedere che fossero posti in votazione.

Io aveva l'intendimento di chiarire la distinzione che deve esservi, fra esami di laurea e esami di Stato; distinzione che non apparisce dagli emendamenti dalla Commissione presentati; nè dagli articoli già votati. Volevo inoltre conservare il vecchio nome di laurea. Invece la Commissione vuol nulla di tutto ciò, e io ritiro i miei emendamenti per non esporli inutilmente ad un rigetto; contento ad ogni modo di aver enunciato queste mie idee quà dentro.

Aggiungo francamente che non mi trovo punto soddisfatto di nessuno dei nuovi articoli che la Commissione ci presenta, per quanto in parte essa abbia cercato di tener conto della discussione avvenuta sabato. Per esempio al secondo alinea del primo dei nuovi articoli trovo...

Presidente. Onorevole Dini, guardi che la discussione è giunta ad un punto, che io le ho dovuto chiedere soltanto se mantenga o ritiri gli emendamenti.

Dini Ulisse. Una parola sola.

Presidente. Siamo in votazione, non c'è che da rispondere alla mia domanda.

Dini Ulisse. Per dare un suggerimento alla Commissione.

Presidente. Scusi, il suggerimento sarà ottimo, ma bisogna che ella risponda a me; poichè, se ella dà schiarimenti, tutti i 508 deputati potrebbero darne altri.

Dini Ulisse. Allora ritiro i miei emendamenti. La Commissione farà quello che vuole.

Presidente. Li ritira tutti?

Dini Ulisse. Ritiro quello che è segnato all'articolo 34 (*antico*) che comincia: "Pesame finale di laurea, ecc.;" e l'altro segnato all'articolo 35 (*antico*). Gli altri per ora li mantengo.

Presidente. Sta bene.

Onorevole Cuccia, mantiene o ritira il suo emendamento?

Cuccia. In verità, non avendo avuto il tempo di svolgerlo, non potrei che ritirarlo. Se mi fosse permesso di svolgere brevemente questo mio emendamento, che venne alla fine dell'ultima seduta, allora potrei indicare le ragioni che mi mossero a presentarlo, e potrei modificarlo. Ma comprenderà benissimo l'onorevole presidente che a questo punto, non potendo svolgerlo, devo ritirarlo.

Presidente. Sta bene.

Onorevole Umata?

Umata. Ritiro il mio emendamento.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Bonghi. Propongo due emendamenti sul nuovo articolo proposto dalla Commissione.

Presidente. Ma onorevole Bonghi così non si va avanti.

Questo articolo fu discusso tutto l'altro giorno, e fu sospeso perchè la Commissione potesse formulare una nuova dizione. Ma così diventa la tela di Penelope!

Bonghi. Mi permetta di fare una osservazione per un richiamo al regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare per un richiamo al regolamento.

Bonghi. Non ci ho nessuna colpa io se questa legge diventa la tela di Penelope.

Abbiamo un articolo nuovo della Commissione il quale facendo delle mutazioni essenziali, richiederebbe a dir vero che si riaprisse la discussione. Ma io non domando ciò.

Rispetto a questo nuovo articolo, anche senza volere entrare nella discussione, io ho alcune proposte molto semplici da fare, perchè anche rimanendo nei termini della discussione stessa, alcuni che a me paiono errori, sebbene minori degli altri...

Presidente. Onorevole Bonghi, senta; io com-

prendo tutto, ma deve anche persuadersi che non posso derogare ai metodi soliti di discussione. Ora i metodi soliti sono questi: che quando la Camera ha discusso ampiamente un tema (e questo dell'articolo 34 è stato discusso amplissimamente, perchè tutti gli oratori, lei compreso, hanno parlato almeno quattro volte e hanno proposto degli emendamenti) spetta al presidente di chiedere alla Commissione se accetti o respinga gli emendamenti, prima di passare ai voti.

Questo solo doveva fare il presidente l'altro giorno, accogliere la proposta di transazione, che la Commissione lì per lì credeva di accettare, e porla ai voti. Ora la Commissione, invece, per proposta dell'onorevole Cairoli, decise di studiarla più ponderatamente.

Ma se oggi, venendo davanti alla Camera la transazione, che la Commissione propone, si vuole riaprire ancora una discussione, la Camera è padrona di farlo, ed io sono a sua disposizione; ma alloranoi ripeteremo la discussione, verranno nuovi emendamenti, la Commissione domanderà un'altra sospensiva, si verrà così ad una nuova proposta della Commissione, ed io non so quando si terminerà. E per questo io non so proprio come fare.

Onorevole Bonghi...

Bonghi. Io fo secondo che ella dice. Non posso parlare; non parlo.

Presidente. Ma scusi, io non voglio avere neppure l'apparenza d'impedire ai colleghi di esprimere le loro opinioni. Io credo che quando si è già discusso per due giorni sull'articolo 34, e che un oratore ha parlato quattro volte, io abbia fatto tutto quello che poteva. Vogliono mandare delle altre proposte? Io, quando ho esposto alla Camera quali sono i miei scrupoli, le mie obiezioni a questa maniera di discussione, non ho altro da fare. La Camera è padrona di prendere quella decisione che crede migliore, ed io sono a sua disposizione.

Crispi. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Crispi. Sull'articolo 34; ma se siamo alla votazione...

Presidente. Ma scusi, noi siamo a questo punto della discussione. L'altro giorno, quando stava per chiedere alla Commissione l'avviso sui vari emendamenti, sorse una proposta sospensiva, perchè quest'avviso fosse ponderato, meditato. E la Commissione dopo aver bene esaminata la cosa ha proposto una transazione, che è formulata negli articoli 34, 35 e 36.

Ora, a questo punto, io le do facoltà di parlare sulla posizione della questione.

Crispi. Ho letto l'articolo 34. (*Segni di attenzione*).

Ora, io farei la proposta alla Commissione ed alla Camera che il secondo paragrafo dell'articolo termini alla parola *pratici*.

Presidente. Allora mandi la sua proposta. (*Pausa*).

Onorevole Bonghi, mandi pure il suo emendamento.

Bonghi. È semplicissimo.

Presidente. Onorevole Crispi, ella ha facoltà di parlare.

Crispi. Dunque io diceva che si facesse terminare il paragrafo secondo dell'articolo alla parola "pratici," e che fossero cancellate le parole che seguono, sino alla parola "laurea".

Queste parole mi paiono inutili per non dire inopportune in una legge. Non ho altro da aggiungere.

Presidente. L'onorevole Bonghi propone che invece di "scientifico-pratici" si dica "teorico-pratici."

Onorevole relatore?

Berio, relatore. Onorevole presidente, la Commissione ha formulato questo secondo capoverso nel modo in cui è, ed ha aggiunto le parole "e non inferiori a quelli che oggi si richiedono per la laurea," unicamente per cedere alle osservazioni fatte dagli onorevoli Coppino, Cairoli ed altri colleghi, i quali credettero di vedere nella prima dizione dell'articolo l'affermazione che l'esame di Stato sarebbe stato tale da abbassare, anzichè elevare la cultura nazionale.

Ora a questo riguardo siamo venuti ad una specie di transazione accettata anche dagli onorevoli colleghi che su questo articolo 34 non sollevano più le obiezioni sollevate nella seduta precedente. Noi preghiamo quindi l'onorevole Crispi di non volere insistere sopra la sua proposta, perchè non si trova una ragione di importanza che valga a distruggere le dichiarazioni da noi fatte.

In quanto poi all'emendamento dell'onorevole Bonghi, di dire "teorico-pratici" invece di "scientifico-pratici" la Commissione pensa che valga tanto la parola "scientifico," che la parola "teorico"; perciò non vede ragione di modificare ancora il suo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Nella seduta di ieri l'altra Commissione e ministro dissero che quest'esame di Stato doveva essere per la sua importanza superiore a quello di laurea. Orbene, la dizione nuova del-

l'articolo non esprime questo concetto, perchè esso dice così:

"Questi esami saranno scientifico-pratici e non inferiori a quelli che oggi si richiedono per la laurea;" quindi potranno essere eguali, e allora saranno una ripetizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Sono due le ragioni per le quali ho chiesto di parlare: una, per appoggiare lo stesso emendamento proposto dall'onorevole Crispi, perchè davvero perfino la formula della Commissione è disadatta ad una disposizione legislativa; in fatti, che cosa vuol dire: "non inferiore a quelli che oggi si richiedono per l'esame di laurea?" È una frase da articolo di giornale...

Presidente. Onorevole Bonghi, qui parliamo un linguaggio parlamentare.

Bonghi. Non c'è niente di male in quello che dico. Ne facciamo tutti degli articoli poi giornali. Ne faccio anch'io. (*Si ride*)

Presidente. Ma qui conviene adoperare il linguaggio legislativo.

Bonghi. Il linguaggio legislativo dev'essere determinato, preciso; ed io non so che cosa voglia dire: "dare un esame non inferiore a quello che si richiede oggi per la laurea." Di maniera che, per intendere questo articolo, io mi dovrò riferire sempre all'esame che si richiede oggi per la laurea e non a quello che si potrà richiedere domani: non si tratta dunque di un concetto opposto ad un altro, ma di un concetto opposto ad un fatto che domani può scomparire. Nel linguaggio legislativo non si può usare una frase siffatta, ed io credo che l'onorevole Berio ne converrà facilmente.

Quanto poi alla esattezza della locuzione usata dalla Commissione di rimpetto a quella che io proponevo, prego l'onorevole relatore di considerare che la parola *pratici* non si oppone all'altra *scientifico*, ma vi si oppone invece la parola *teorico*. La pratica infatti, è scienza anch'essa; la laurea per alcune discipline è necessariamente scientifico-pratica. La clinica, per esempio, non è scienza e pratica insieme? la chimica non è scienza e pratica insieme? Dunque il contrapporre alla pratica la scienza è un concetto sbagliato. Invece si può contrapporre la teorica alla pratica.

Questi esami, che io non accetto neanche in questa maniera, si sommano ai più fatti agli assistenti. Gli assistenti per la parte di linguaggio, chiamano gli esami di Stato, *teorico-pratici*. Dar prova di una capacità scientifica, che vorrebbe

dire? Che la laurea nelle discipline sperimentali, che sono incorporate con la pratica, non richiede la prova della pratica. Io faccio questo nell'interesse vostro; poichè io non accetto l'articolo neanche in questa maniera.

Non lo faccio nell'interesse mio, perchè il mio sarebbe che lo scriveste nel peggior modo possibile. (*ilarità*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Io prego la Camera (non essendo venuto in tempo per svolgere più ampiamente le ragioni di un emendamento che avevo presentato), prego la Camera di voler prestare la sua benigna attenzione sopra un altro mio emendamento, piccolissimo per la forma, importantissimo per la sostanza. L'articolo 34 che la Commissione ha, oggi, riformato, ha per oggetto di creare l'esame di Stato per l'esercizio delle professioni.

Io non voglio ingolfarmi nella questione grande di tutte le professioni; ma mi limito solo a parlare di una professione che è rispettabilissima certo, la professione dei giuristi. I giuristi si trovano innanzi alle leggi dello Stato in questa condizione: essi soli non possono intraprendere l'esercizio della professione con la sola laurea. I medici, ottenuta la laurea, sono già medici; gli ingegneri, ottenuta la laurea, sono ingegneri; i giuristi invece, conseguita la laurea, non possono esercitare la loro professione. Ebbene, sono parecchi anni che il Parlamento ha fatto una legge completa che porta questo titolo: *Legge che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.*

In questa legge, o signori, tutto è previsto, tutto è considerato. Non tocca a me, nè alla Camera interessa, in questo momento, di fare la critica della legge in vigore.

Il giurista che ha conseguita la laurea in un'Università, è obbligato a sottoporsi ad un tirocinio, tirocinio che la legge stabilisce, per lo meno, di due anni, tirocinio di cui la legge ha anche stabilito le garanzie. E quando si è finito questo tirocinio, la legge ha stabilito un esame di cui la principale responsabilità, o signori, è affidata ad un ordine, ad un ceto, ad una corporazione, chiamiamola così, perchè così l'ha chiamata anche il legislatore. A questa corporazione, adunque, è affidata così la cura del decoro della propria casta.

Il ceto stesso dei giuristi, rappresentato dai più eminenti che si trovano in ogni centro, i quali provvedono all'esame, dopo compiuto il ti-

rocinio, per conferire il diritto ad esercitare la professione. E questo diritto si acquista, o signori, al momento in cui, previa la deliberazione del Consiglio dell'ordine, si ottiene l'iscrizione nell'albo.

Ora io domando: se viene una legge generale la quale vuole creare quest'istituto dell'esame di Stato per garantire meglio la società in rapporto al servizio che possono prestare alla stessa, principalmente i medici e gl'ingegneri, ebbene io l'approverò volentieri. Ma perchè toccare una materia la quale si trova già perfettamente regolata da un'altra legge? per qual motivo?

L'egregio relatore che sostiene la legge, l'altro giorno diceva: ma sapete a che cosa serve l'esame di Stato? Serve a dare una specie di garanzia che colui il quale ha frequentato l'Università, sia o no laureato, sia veramente un giureconsulto. Ma, con buona pace dell'egregio relatore, egli, che tanto pratico è di queste materie, mi consenta di dire che non si creano i giureconsulti, nè varranno cento bolli governativi a far diventare giureconsulto uno studente per quanto bravo, per quanto egli sia pronto a rispondere alle più alte tesi d'indole scientifica che gli si possano porre dinnanzi nell'esame di Stato.

Il giureconsulto si forma colla vita pratica, colla pratica degli affari.

È lì, o signori, che si può acquistare, e dopo un certo tempo non breve, il titolo e la fama di abile giureconsulto. Dunque lasciamo stare questa poesia che l'esame di Stato ci darà belli e formati i giureconsulti che fino ad ora non abbiamo avuti. Non diciamo questo, ma non tocchiamo una legge fatta a questo riguardo. Dimodochè, io dico così: Se vogliamo stabilire nuove garanzie, stabiliamole; ma dove ci songià non facciamo delle superfetazioni, delle aggiunte inutili che possono anche avere l'apparenza di un impiccio, di un ostacolo maggiore.

Dove mancherebbero queste garanzie, per la medicina, per l'ingegneria, vadano gli studenti di quelle Facoltà a subire quest'altra prova; ma per i giuristi, dal momento che c'è una legge che stabilisce le garanzie della loro professione, legge che manca ora per i medici e per gli ingegneri, lasciamo stare il loro ordinamento; non c'è bisogno di toccarlo.

Ecco la ragione semplicissima per cui io ho domandato che all'articolo 34 si aggiungesse la parola *sola*, dove dice: " Per l'esercizio delle professioni, per le quali attualmente si richiede la *sola* laurea. „ Per queste tali professioni è giusto

che le garanzie nuove vengano; ma, ripeto, per quella professione che, oltre della laurea, ha un'organizzazione legislativa di altre serie garanzie, quest'organizzazione lasciamola stare.

Io poi pregherei la Camera di riflettere ad un'altra cosa d'ordine generale. Sapete quale sarà l'effetto degli esami di Stato nel modo come sono organizzati?

Che all'esame di laurea nessun giovine avrà più interesse di presentarsi. E come volete che l'abbia? Il giovine è già stato 5 anni all'Università, ha fatto le spese, ha compiuti i suoi corsi, e dovrà ancora pagare 200 lire di tassa per la laurea che ottenuta poi non gli darà il diritto di essere nè medico, nè ingegnere, nè avvocato, ma gli conferirà soltanto il titolo di dottore? Per diventare medico, avvocato o ingegnere egli dovrà subire un altro esame che la Commissione dice che sarà molto più elevato, perchè questi esami saranno scientifico-pratici e non inferiori a quelli che si richiedono per la laurea.

Allora, signori, questo calcolo chi non lo farà? Io, si dirà, dovrò dare l'esame di laurea e poi l'esame di Stato più importante; l'esame di laurea non mi conferisce nessun diritto, nessuna abilitazione e costa 200 lire, l'esame di Stato mi conferisce il titolo e l'attitudine alla professione, e costa solo lire 300; adunque lasciamo la laurea ed andiamo a dare l'esame di Stato.

Nè si dica, come forse dirà il relatore che la laurea conseguita nelle Università aggiunge un altro titolo. Non aggiunge niente, o signori. Quando voi assicurate, ed io sono lieto che ciò sia, che l'esame di Stato sarà non inferiore alla laurea, che dunque è superiore, cosa volete che la laurea aggiunga? Come volete che aggiunga maggior vantaggio, maggior decoro, maggior lustro a colui che può avere il più, se si è data la pena di cercare il meno?

Ma questa osservazione che potrebbe valere come argomento generale contro gli esami di Stato io la voglio ridurre a vantaggio della professione giuridica questa professione, o signori, è già convenientemente e sufficientemente regolata con un regolamento, senza del quale, o signori, è stata sempre all'altezza della sua missione specialmente in Italia, perchè non sono i regolamenti che creano le professioni e tanto meno poi le professioni liberali.

Questa professione ha un regolamento, e voi le aggiungerete un impaccio coll'esame di Stato che mi pare non sia in armonia con le leggi in vigore.

Ecco perchè io prego la Camera di voler ri-

conoscere l'utilità e ragionevolezza di questa aggiunta che io propongo sia fatta all'articolo, nel doppio scopo di non toccare una legge fatta, e di non nuocere ad una classe importante di professionisti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini Ulisse.

Dini Ulisse. Poichè tutti hanno parlato mi permetto di fare alla Commissione una domanda che io volevo fare poco fa, e che allora l'onorevole presidente non ha creduto di potermi permettere cioè se essa non creda opportuno di aggiungere al secondo alinea dopo la parola *laurea*, le parole: *o per gli altri diplomi*.

Presidente. Dunque prego la Commissione di voler esprimere il suo avviso intorno a questo emendamento giunto ora.

Intanto però ne proporrò uno anch'io degli emendamenti, ma di pura forma.

A me parrebbe opportuno che l'ultimo inciso di questo articolo fosse così: "Le materie per gli esami di Stato proposte dalle Facoltà e dagli Istituti superiori saranno determinate con decreto reale, udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione."

Togliendo quindi le parole *il ministro*. Va bene?

Berio, relatore. Perfettamente.

Presidente. Dunque in questo la Commissione acconsente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. L'onorevole Bonghi, per sostenere l'opportunità dell'emendamento da lui proposto, di dire *teorico-pratici* anzichè *scientifico-pratici*, trova di dover mettere in opposizione la parola *teorico* con quella *pratici*, e dice che anche la pratica è scientifica.

Ora mi permetta l'onorevole Bonghi ch'io gli risponda, che la Commissione non ha inteso e non intende di fare due termini contraddittorii di *scientifico* e di *pratici*. E siccome tanto vale dire scientifico-pratici quanto dire teorico-pratici, così la Commissione non crede di potere accettare la variazione proposta. Io non posso, a nome della Commissione, fare concessioni maggiori, e prego anche gli onorevoli colleghi di voler considerare la posizione in cui mettono la Commissione, quando essa intorno agli emendamenti che propongono fa lunghe discussioni, con la più grande deferenza verso i colleghi e con la massima devozione verso la legge, tenendo delle lunghe sedute di sera. Se poi all'indomani si deve fare una discussione di un'ora o di un'ora e mezza sulla convenienza di adoperare una parola piuttosto che

un'altra, la condizione della Commissione diviene addirittura penosa!

All'onorevole Cuccia, il quale ha svolto il suo emendamento per sostenere che l'esame di Stato non debba essere applicato agli avvocati, risponderò che questa questione fu già sollevata nella giornata di sabato e che la Commissione espresse il suo avviso, di non potersi assolutamente escludere da questo esame gli avvocati.

Questa questione fu esaminata lungamente dalla Commissione, e si disse che la legge la quale determina una norma speciale per l'ammissione all'esercizio degli avvocati, potrebb'essere modificata; ma questa possibile modificazione avvenire non ha niente da fare colla presente discussione nella quale si provvede agli esami di Stato per tutti i professionisti; e l'esame che attualmente esiste per l'ammissione all'esercizio dell'avvocatura, non si può ritenere come un esame di Stato.

Se seguiranno a discutere ancora per molto tempo su tale questione, finiremo sempre per dire che assolutamente la Commissione non può accettare questo emendamento.

L'onorevole Nocito si impensierisce che dicendosi "gli esami non potranno essere inferiori a quelli della laurea", non si dice che debbano essere superiori. Ma, onorevole Nocito, se Ella considera il secondo capoverso di quest'articolo vedrà che le materie necessarie per gli esami di Stato debbono essere determinate dal ministro in seguito al parere di tutte le Facoltà e del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Ora ciò che cosa vuol dire? Che se le Facoltà ed il Consiglio superiore riterranno che le materie attualmente prescritte per la laurea siano sufficienti, confermeranno queste; ma se sentiranno il dovere di stabilire qualche materia di più da svolgere per l'esame di Stato, lo faranno. Lasciamo giudici dell'aumento le Facoltà ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ma se si dovesse in queste disposizioni di legge prescrivere quali debbano essere le materie da aumentarsi, allora ci incammineremmo in una discussione che non potrebbe terminare neanche alla fine della sessione.

L'onorevole Dini propone un'emendamento che la Commissione ritiene di dovere accettare. Questo emendamento è del tenore seguente: "Questi esami saranno scientifico-pratici e non inferiori a quelli che già si richiedono per la laurea e per gli altri diplomi indicati nella prima parte dell'articolo 34."

Onorevole presidente, si ritiene dalla Commis-

sione, ed abbiamo fiducia anche dal ministro che sia conveniente di dare questa spiegazione affinché chi abbia da applicare la legge, tenendosi strettamente al significato della legge medesima, non abbia poi a farlo in modo che per i diplomi delle scuole inferiori, come la veterinaria la farmacia ecc. gli esami debbano essere severi come sono gli esami di laurea.

È una spiegazione non necessaria, ma siccome non intralcia la legge, così noi l'accettiamo.

Presidente. Onorevole Cuccia, mantiene o ritira il suo emendamento?

Cuccia. Lo mantengo.

Presidente. Onorevole Crispi?

Crispi. Ritenendo che non si volesse discutere, non ho spiegato interamente il mio concetto.

Presidente. Parli pure. Non è chiusa la discussione.

Crispi. Parmi che l'onorevole ministro dicesse l'altro giorno che gli esami di Stato devono essere, per le materie, superiori agli esami di laurea. Ora, se rimanesse, così come è formulato, il paragrafo secondo di questo articolo dovremmo dedurre che il concetto del ministro non è in esso tradotto. Quando si dice esami scientifico-pratici non inferiori a quelli di laurea si comprende che possono essere uguali. Se possono essere uguali non sono superiori. È una osservazione che fo alla Giunta, la quale potrebbe, se non altro, tornare su questa frase.

Volete lasciare questa spiegazione? Per me è inutile, perchè credo che potrebbe l'articolo finire alla parola *pratici*. Ma se volete lasciare la spiegazione, mettete *superiori* invece di *non inferiori*; allora il concetto è esplicito meglio. Le parole *non inferiori*, lo ripeto, comprendono anche l'altra *uguali*.

Ora voi volete che questi esami sieno uguali a quelli di laurea? Se lo volete, allora la questione è diversa. Voi date ragione a quelli che non vogliono gli esami di Stato per non fare un duplicato. Dopo di ciò la Commissione deciderà.

Presidente. Chiedo all'onorevole Bonghi, se mantenga o ritiri i suoi emendamenti, che consistono nel dire "teorico-pratici" invece di *scientifico-pratici* e nel cancellare le parole "e non inferiori a quelli", ecc.

Bonghi. Ci rinunzio. Non ne vale la pena.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io mi ero permesso già di prevenire il desiderio dell'onorevole Crispi, ed aveva fatto osservare che il secondo capoverso dell'articolo 34 non esprimeva la promessa che ieri l'altro aveva fatto

il ministro; cioè a dire, che l'esame di Stato dovesse essere per importanza superiore all'esame di laurea. L'onorevole relatore per combattere questo mio concetto dice: ma badate che nel capoverso terzo sta scritto che il Consiglio superiore determinerà quali saranno le materie che dovranno formar parte dell'esame di Stato.

Sta bene; però cotesta determinazione sarà fatta in conformità del criterio legislativo, e siccome il criterio legislativo è che l'esame di Stato non sarà inferiore a quello della laurea, ne verrà per conseguenza che le materie comprese nell'esame di Stato potranno essere uguali alle materie comprese nell'esame di laurea; il che importa che l'esame di Stato potrà essere una semplice ripetizione di quello di laurea.

Ecco perchè mi associo al concetto dell'onorevole Crispi, proponendo che alle parole *non inferiore* si sostituisca l'altra *superiore*.

Presidente. Se ho bene udito, la Commissione non accetta nè l'emendamento Cuccia, che l'onorevole Cuccia mantiene, nè l'emendamento Crispi, che l'onorevole Crispi mantiene, nè l'emendamento dell'onorevole Nocito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo che sia questa una questione molto meno difficile di quello che sembra.

Bisogna considerare in qual momento psicologico la Commissione ha posto nel suo articolo quel termine di confronto.

Noi abbiamo troppo presto dimenticato essersi in quest'Aula manifestati timori gravissimi, che gli esami di Stato abbassassero il livello della nostra cultura, mentre nella coscienza della Commissione e del ministro gli esami di Stato erano superiori forse, inferiori giammai, agli esami di laurea. Ecco perchè, allo scopo di tranquillizzare gli animi, la Commissione ha creduto stabilire quel punto di paragone.

Questo però è tal punto che sfugge alla Camera, e quindi sembra dar buone le ragioni in mano all'onorevole Bonghi, che dice: quale è quanto è il vostro esame di Stato?

Se non ci mettiamo di buona volontà da tutte le parti per combinare un articolo che rimanga con un senso determinato, non ne usciremo mai.

Ad ogni sillaba sorge una questione, ad ogni parola ne sorgono dieci, e la legge non procede.

E non procede, non già per mancanza di virtù sua, ma per una specie di trepidazione che nasce a ogni istante sopra la più piccola delle parvenze.

Ritengo che l'onorevole Crispi abbia perfetta-

mente compreso l'animo del ministro e della Commissione, quando ha detto che gli esami di Stato dovranno essere superiori, a quelli che sono oggi gli esami di laurea; e lo ha detto così bene, ed è tanto vero che io non saprei dir meglio.

Difatti, l'esame di laurea, se le materie pratiche gli venissero tolte, perchè richieste nell'esame di Stato, verrebbe per conseguenza legittima a diventare di fatto inferiore agli esami di Stato, nei quali s'includono e la coltura scientifica e la pratica professionale.

Dunque è evidente che l'esame di Stato acquista un valore necessariamente superiore a quello che resta all'esame di laurea, come sarà modificato dalle Facoltà quando saranno posti in vigore gli esami di Stato.

Qui ci deve essere dunque uno spostamento di grado. Ed agevolmente si comprende. Le Facoltà costrette a modificare esse stesse il programma attuale delle loro lauree, per ciò che è intervenuto l'esame di Stato, ed ha avvocato a sè la parte relativa alle pratiche professionali, la Facoltà ripeto, nella sua laurea abbonderà più verso il lato scientifico, e così accrescerà valore al suo diploma accademico. Ed ecco perchè può ambirsi una laurea, perchè questa assicura di studi singolari fatti dal laureato in senso altamente scientifico.

Se questo non si afferma bene, nasce un giuoco di scherma continuo. L'onorevole Cuccia fa una difficoltà per i giureconsulti. Dal suo punto di vista ha ragione, ma vi è provveduto in questa legge.

Lo Stato non ha le sue scuole pratiche forensi, e quindi i giovani avvocati devono fare la pratica fuori dei recinti universitari; quindi la laurea dell'avvocato non può corrispondere all'odierna laurea del medico, dell'ingegnere, perchè oggi questi hanno gli studi pratici governativi, e l'avvocato non li ha.

Ma il legislatore si è collocato, come doveva, in quel punto, dove tutti possono sicuramente abbracciare; e quindi stabilisce nell'esame di Stato l'equivalente della laurea attuale senza pregiudizio delle prove ulteriori richieste da singole leggi. E siccome i giovani che studiano giurisprudenza si trovano in questa speciale condizione, vi restano anche dopo gli esami di Stato.

Ora, a me pare che, nello stato attuale degli animi, dopo aver fatte tutte queste dichiarazioni, sia utile di lasciare quel termine di confronto, cui io stesso non terrei grandemente. (*Movimenti*) È un rimedio atto a calmare.

L'onorevole Crispi, tanto assiduo alla Camera, e così altamente intelligente, deve ricordarsi dell'ultima tornata. Pareva a taluni che noi avessimo

condannati i nostri studi alla più grande decadenza, e ci facevano grazia quelli che ci concedevano che ciò era all'infuori dei nostri propositi. Ci difendemmo coll'articolo 39, mostrammo in esso, le massime guarentigie, e non bastò a serenare gli animi. Ecco perchè la Commissione ha dovuto mettere un termine di confronto. Sarà forse superfluo; ma il superfluo non vizia; ed in questo caso produce il bene di tranquillizzare gli animi tutti. Io quindi pregherei l'onorevole Crispi di non insistere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Il discorso dell'onorevole ministro, se l'ho bene inteso, ha dato ragione all'emendamento dell'onorevole Bonghi. Qui non ci è termine di confronto quando dico *scientifico-pratici*, ma quando dico *teorico-pratici* sono due termini che si completano.

Uno scienziato non può esercitar bene una scienza e la sua professione se non conosce bene la teoria della sua scienza e l'applicazione della teoria, cioè delle scienze preparatorie, che rispetto a quella scienza ne costituiscono la parte teorica. Allora soltanto egli diventa un professionista completo. Quando io dico *teorico-pratici* affermo che gli allievi devono essere esaminati prima nella teoria o scienza preparatoria, e poi devono dare indubbie prove di conoscerne l'applicazione, cioè la pratica. Le leggi debbono esser chiare, i concetti evidenti e non equivoci; e la parola composta *teorico-pratici* mi dà un'idea chiarissima, mentre la parola *scientifico-pratici* non mi dà che un concetto equivoco; uno sproposito, mi dice un collega, ma io non dico questo.

Presidente. Sarebbe meglio, onorevole Cavalletto, che nemmeno si pronunziassero qua dentro parole che hanno un senso poco piacevole!

Cavalletto. Ma io prego infine che si finisca questa questione, che mi ricorda una sapiente avvertenza di Galileo, cioè: che quando le quistioni a voce si accalorano, alla ragione succedono la ostinazione e la confusione, e si termina col non intendersi e col non farsi intendere. Perciò io insisto affinchè per chiarezza maggiore alla parola *scientifico-pratici* sia sostituita l'altra *teorico-pratici*. Del resto, l'articolo come è redatto non è ben chiaro, e meglio sarebbe lasciar le cose come sono adesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. A me rincresce proprio di dovermi opporre all'onorevole Cavalletto. Creda, è molto meglio la dizione *scien-*

tifico-pratici che l'altra *teorico-pratici*, e glie lo dimostrerò se ha la compiacenza di ascoltar me come io ho ascoltato lui.

Un giorno si diceva *teorico-pratici* quello che oggi con con molta maggior ragione si dice *scientifico-pratico*. Ma alla parola teoria non risponde il concetto elevato della scienza: risponde una esposizione orale qualsiasi di cosa che può materialmente eseguirsi, mentre nella dizione *scientifico-pratico* il concetto della teoria è portato al più alto livello ed esprime il connubio necessario tra la scienza e l'applicazione di essa.

Per esempio, un'arte qualsiasi, quella del soldato ha la sua teoria e la sua pratica; e qui comprendo facilmente la distinzione: si può recitare a mente quello che deve fare il soldato nei vari suoi movimenti. Ma oggi ci siamo elevati molto di più. Nella vita dei laboratori la distinzione non ha più ragione di essere; qui camminano e vanno parallele, e perfettamente congiunte *scienza e pratica*, e non se ne può fare due termini opposti, come della teoria e della pratica; diceva l'onorevole Bonghi. Ecco perchè noi diciamo: prove *scientifico-pratiche*, istituto *scientifico-pratico*.

Del resto è una questione di parole quella che ora si fa; se può piacere alla Camera, si dica, pure *teorico-pratici* purchè c'intendiamo, nè la locuzione vada a carico della cultura scientifica. A me però è chiara la ragione della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coppino.

Coppino. Al secondo capoverso dell'articolo 34, che fu veramente o una concessione o una giustizia fatta dalla Commissione e dal ministro o ad esagerate paure, o a riconosciuta sincerità di giudizi, in coloro che temevano dell'esame di Stato non determinato e preciso, si fecero due obiezioni. Una, come ha detto l'onorevole ministro, è di parole: se cioè si debba dire *scientifico-pratici* ovvero *teorico-pratici*. Mi pare chiaro che alla parola *pratico* si opponga più facilmente la parola *teorico*; e tuttavia io preferisco la dizione che fu adoperata dalla Giunta, pel seguente motivo.

Noi in questa questione abbiamo adoperato un vocabolario non molto copioso: abbiamo sempre parlato di elevazione del livello scientifico; abbiamo combattuto l'esame di Stato, perchè diventato pratico, non sembrava che facesse la dovuta parte alla scienza. Pare a me che la parola *scientifico*, conservata, riveli quel concetto, che ci guidava, l'idea della scienza pura, indipendente dalle applicazioni che se ne possano fare, verso la quale

è il conato nostro e deve essere il conato di tutta la nazione. Ma io, sebbene ritengo che più ristretto che quello della scienza sia il significato del vocabolo teoria, e quel primo stimi preferibile, non ho difficoltà a concludere come concludeva l'onorevole ministro: su questioni di parole evidentemente non possiamo muover discussioni. Io voterò la parola *scientifico*, senza credere che si danneggi molto l'articolo, se si dica *teorico*.

Ma vengo alla questione sollevata dall'onorevole Crispi. Il ministro ha detto che l'onorevole Crispi aveva compreso il concetto di lui.

Io pur troppo debbo dire con la stessa franchezza che quel concetto l'ho compreso soltanto nella ultima discussione che fu ieri l'altro. Così lo riconosco nell'emendamento che si propone e che io accetto interissimamente perchè nel modo che si poteva, secondo l'indole di questa legge, determina abbastanza il subietto di tale esame. Ma l'onorevole Crispi, parmi non abbia egualmente afferrato le ragioni di tutti coloro (di qualcheduno può essere) di tutti coloro i quali combattevano l'esame di Stato. Egli ha detto testè che l'esame di Stato è avversato perchè si considera come un duplicato di altri esami. Quanto a me e non solo, io non ho mai pensato che fosse un duplicato. Quando lo avessi creduto, avrei dentro me pensato questo: è una inutilità ma non è un danno. Dunque le opposizioni nostre non sono punto perchè l'esame di Stato fosse un duplicato dell'esame di laurea; fu combattuto perchè si temeva che non fosse una prova pari all'esame di laurea; perchè si temeva che potesse domandare ai nostri professionisti una condizione di educazione intellettuale inferiore a quella che si cercava nei laureati. E questa ragione è per me capitalissima.

La nostra è una società democratica; bisogna costituire alto il valore della borghesia, la quale in questo quarto d'ora ha ancora la diretta influenza sulle cose dello Stato.

Ma non la terrete in questo grado, non manterrete a lei l'influenza negli ordini dello Stato se non la obbligate ad essere la più saggia, la più generosa, la più liberale fra gli ordini che compongono la nazione. E com'è la borghesia la quale manda il più grande numero di rappresentanti, che nelle amministrazioni comunali e provinciali governa la pubblica cosa, e come la parte più eletta ne sono i professionisti, io voglio che l'intelletto di questa classe sia tenuto a quell'altezza la quale dà il diritto di governare nei tempi di libertà, perchè nei tempi di libertà il diritto di governare appartiene o deve appartenere alla scienza.

Ecco la ragione per cui io temevo dell'esame

di Stato: temevo che diminuisse questo valore sociale.

Ma, detto ciò, quanto alle obiezioni mosse contro l'esame di Stato, io debbo considerare il pericolo che c'è nel surrogare a quelle che sono proposte dalla Giunta, la parola *superiore*. È evidente che noi non possiamo scrivere chiaro qui che cosa sia l'esame di laurea, e che cosa sia l'esame di Stato.

Nel primo suo discorso, l'onorevole ministro notava che la legge Casati aveva il difetto di avere determinato le materie, il numero delle cattedre, i programmi. Cotale fissazione non risponde allo stato evolutivo della scienza, al continuo lavoro che è nel seno d'una Facoltà. Per cui può avvenire che tal ramo di sapere secondario oggi, domani diventi di primaria importanza. Non potendo noi fare ciò, e dire, quali materie devono essere esposte all'esame di laurea, quali all'esame di Stato, dobbiamo governarci con criteri generali.

Lasciata pure alla Facoltà la determinazione della laurea, bene immagina ciascuno che per ottenere quella si richiederà una sufficiente cognizione se non di tutte, certamente di quelle principali materie che furono soggetto d'insegnamento e di studio.

Sarà il complesso delle dottrine che una Facoltà costituiscono, non solo teoricamente ma praticamente ancora; perchè in fuori degli universitari noi non abbiamo veri e propri Istituti di complemento o perfezionamento che dire si voglia.

Del resto la correzione proposta con la parola *superiore*, nè definisce meglio, nè è più chiara. Le materie per la laurea non le determiniamo noi, epperò in ogni caso ci dobbiamo riferire a quel concetto generale che della laurea si ha comunemente dagli uomini dotti.

Ora, se al ministro proponente questa legge nei primi giorni fu data lode di molto coraggio, io, e più giustamente, mi pare, la do ora.

Ciò che voi scrivete in questo comma determina l'opera dell'Università; la gara vera e feconda voi l'avete stabilita ora, non prima. Che lo avere scritto ora questo comma, provi in favore delle intenzioni vostre non si può negare, ma noi non avevamo argomento per riconoscerle. Oggi però, quando voi venite a dire che debbono almeno essere pari questi esami di Stato agli esami di laurea ci assicurate intorno alla larghezza degli studi che preparano a quelli esami.

Ed avendo scritto che debbono tutte le Università e Facoltà preparare i giovani agli esami di Stato coi professori ordinari e straordinari, determinate e mantenete alte le condizioni della lotta.

L'esame di Stato *scientifico e pratico* esclude dalla mente dello studente l'idea di un esame nelle proporzioni del semplice professionismo, e gli propone siccome meta della sua preparazione così l'altezza delle dottrine come la vastità delle loro applicazioni; ma però non esageriamo tutto ciò, non diciamo che quest'esame sarà superiore a quello di laurea. Voi vedete bene che domandereste cosa impossibile, poichè le Università potenti e gagliarde assicureranno prima se stesse coll'esame di laurea, perchè hanno la responsabilità degli alunni che mandano agli esami di Stato: certamente esse non si acquieteranno mai ad un programma di laurea che non sia la misura del loro insegnamento, che stia al disotto di quello che si vorrà dal primo professionista. Esse sentono che nell'esame di Stato sarà pronunziato il giudizio sopra di loro.

La gara è aperta, ma gara grande e nobile; perciò io pregherei l'onorevole Crispi di rinunciare al suo emendamento, chè già è ben alta la mira che noi poniamo agli sforzi o alle forze delle Università nostre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io ho chiesto di parlare allorché, parlando l'onorevole ministro, mi parve ch'ei dicesse doversi intendere l'esame di Stato più alto dell'esame di laurea.

Bacelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non ha capito.

Bonghi. Ho capito; tanto è vero che il relatore mi faceva or ora col capo segno di sì, ed io era felicissimo di essere sulla via....

Berio. Ha sconfinato ora.

Bonghi.ma è il ministro che ora dice di no e sta bene. (*ilarità*)

Ad ogni modo, io ho inteso così il ministro; io ho inteso, ripeto, che oggi egli porrà l'esame di Stato più alto dell'esame di laurea; ora l'effetto di codesti esami di Stato, più alti dell'esame di laurea, cred'egli sarà questo che le Facoltà si sforzeranno a render l'esame di laurea più alto degli esami di Stato e allora, pare, il ministro porterà anche gli esami di Stato più alto.

Ora io prego l'onorevole relatore di ricordarsi che egli ha detto di codesto esame di laurea che esso non attesta nulla; che coloro che hanno la laurea, coi mezzi che oggi sono ordinati dalla legge, non sono adatti neanche a passare un concorso minimo, infimo. Che esami, dunque, saranno questi che intendete superiori agli esami di laurea?

Se voi mi aveste definito qui, in forma chiara, e certa l'esame di laurea; se me ne aveste descritte le forme e il tenore; se aveste fatto il medesimo

rispetto all'esame di Stato, allora io potrei farmi altresì un'idea chiara ed esatta del valore delle due forme di esame e giudicare quale dei due debbasi accettare.

Ma senza definizione alcuna, con un esame di laurea che non sapete cosa sarà, e che voi dite che sarà vasto, ed un esame di Stato che non so in qual forma sarà dato e su che materie cada; come volete che io faccia questo paragone; e che a me serva a qualche cosa il sentirmi dire che uno è inferiore all'altro e viceversa?

Codeste, ripeto, sono parole buone per conversare, ma non adatte per esprimere qualche cosa di chiaro in una legge!

Da che dipende il maggior valore di un esame? Dipende dalla forma dell'esame stesso e dalla composizione della Commissione esaminatrice. Come vi diceva ieri, anche in Austria, dove gli esami di Stato esistono, ma in una diversa condizione, che in Prussia, gli esami di Stato sono molto meno difficili che non gli esami rigorosi o di laurea.

E perchè? Guardate la forma dei due esami e comincerete ad intenderlo. Riguardate la composizione della Commissione e lo vedrete anche di più: agli esami di Stato concorrono, oltre i professori, gli uomini pratici, gli uomini di carriera, gli uomini fuori dell'insegnamento, e questi daranno necessariamente e sempre una più facile risoluzione all'esame di quello che sogliano dare i professori, almeno quando sono coscienti. Ma cotesto vostro non è modo di fare le leggi, e se qualcuno mi dice che la vostra sia la buona maniera di scrivere le leggi, sono contento di tornare a scuola.

In altra parte del discorso dell'onorevole ministro ho sentito la ragione per la quale rigetta l'emendamento Cuccia.

Ora a me è parso piuttosto che dalla sua risposta egli sarebbe stato forzato ad accettare la proposta dell'onorevole Cuccia. Voi dite: per la Facoltà di diritto può dare alla fine del corso universitario, che solo l'esame scientifico; un esame pratico è impossibile, voi dite, è impossibile poichè nelle Facoltà di diritto non s'insegna la pratica della professione.

Adunque è chiaro che codesto vostro esame di Stato, che voi ora definite scientifico-pratico-teorico gli studenti di diritto non lo possono subire perchè mancano le discipline pratiche. Ora quale è la conseguenza di questo vostro discorso? Che per la Facoltà di diritto dovrete richiedere l'esame di laurea, che voi dite soltanto scientifico.

Questa è la propria, diretta, immediata dedu-

zione della risposta data dal ministro alle ragioni dell'onorevole Cuccia.

Ed ora veniamo, per ultimo, a codesto scientifico-pratico, teorico-pratico. Dio buono! Noi dobbiamo stare alle definizioni della vostra legge. Che cosa avete voi detto in un articolo già votato dalla Camera? Che la laurea attesta l'attitudine scientifica. Che cosa oggi dite in codesto paragrafo? Che l'esame di Stato attesta l'attitudine scientifico-pratica.

Se il concetto fosse chiaro l'espressione la trovereste chiara, ma siccome il concetto non è chiaro, così potete faticarci attorno quanto vi pare; la parola si ribella. Basta comparare quel che dice il ministro ora con quel che ha detto nella discussione generale.

La laurea dunque attesta un'attitudine scientifica, ma quest'attitudine scientifica non è anche pratica in tutte le scienze sperimentali. La laurea dunque non attesterà l'attitudine clinica nel medico? O l'attesterà anch'essa? Adunque è scientifico-pratica per alcuni corsi la prova per la coltura del giovane che viene dalla laurea, come è scientifico-pratica la prova che in quei corsi si ricava dell'attitudine del giovane dall'esame di Stato. E d'altra parte rispetto alla Facoltà del diritto, come l'esame di laurea non potrà attestare che una capacità teorica, così non può attestarla che tale l'esame di Stato.

L'uno esame, rispetto alle qualità di capacità che attesta, non si distingue essenzialmente dall'altro. Non ha dunque nessuna idea precisa e determinata cotesto vostro esame di Stato, il quale non è l'esame di Stato germanico, non è l'esame di Stato austriaco, e non sapete in fondo del cuore e dello spirito, ve lo giuro in nome di Dio, non sapete quello che sia e quello che dite. (*ilarità*)

Berio, relatore. Questo è il modo: la Commissione non ha mai saputo quello che ha fatto e quello che ha detto!

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. È un giuramento che può prendere lui.

Bonghi. Questa è la mia profonda convinzione. Io dico teorico-pratico, perchè queste parole leggo dappertutto dove si discorre della natura di questi esami ai quali si vuol dare un doppio aspetto teorico-pratico.

Nella contrapposizione della parola *scientifico* con la parola *pratica* mi pare che ci sia un errore fondamentale; il concetto scientifico voi lo contrapponetelo al pratico.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma come contrapporre se sono unite, le parole scientifico-pratici.

Bonghi. Mi perdoni, voi rispetto alla laurea dite *scientifico*, e rispetto all'esame di stato dite *scientifico-pratico*; allora questa pratica aggiunge nella vostra seconda formula qualche cosa che manca nella prima; ed io vi dico che questo concetto è falso.

La scienza informa tutta quanta la pratica fino all'ultimo suo midollo.

Sicchè io credo che la formula che io propongo sia esatta. Ma, poichè all'onorevole ministro non importa il dire *teorico-pratici*, neppure a me importa il dire *scientifico-pratici*, dacchè il mio avviso è che le piaghe di questo articolo siano troppe per poterle sanare con qualunque di questi impiastri. (*Si ride*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

Cairoli. Farò una brevissima dichiarazione.

L'altro giorno dimandai il rinvio di questo articolo per il desiderio di un accordo, al quale era indicato il terreno dalle reciproche dichiarazioni fatte in questa Camera dai diversi oratori e da quelle dell'onorevole ministro, con le quali assicurava che gli esami di Stato non avrebbero sancito mai una separazione tra la teoria e la pratica ed avrebbero, come gli esami di laurea, accertato il grado di coltura nei candidati.

Accettando queste dichiarazioni desiderammo che fossero tradotte in precise disposizioni.

Ora pare a me che l'emendamento proposto dalla Commissione d'accordo col ministro corrisponda agli intendimenti nostri e dissipi le obiezioni che si sono fatte. L'amico mio Crispi, il quale non credo abbia fatto proposta precisa, ma soltanto qualche osservazione, ha espresso il desiderio che il concetto fosse meglio precisato; e ha osservato con ragione che nelle leggi devono esservi formule affermative e non negative. Ma io mi associerei alla preghiera che fu fatta a lui dall'onorevole ministro e dalla Commissione di non insistere cioè nella domanda da lui fatta, e tanto più lo progherei di non insistere, in quanto che con questo emendamento è stabilito in qualche modo e fissato il meccanismo, per gli esami di Stato, i quali non dovranno avere minore importanza dell'esame di laurea.

Per questo io accetterei l'emendamento come è stato presentato dalla Commissione d'accordo col l'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

Crispi. Io avrei quasi quasi un fatto personale coll'onorevole Coppino, al quale io nulla imputai. Ma in questa discussione, che oramai dura da lunghissimo tempo, ci sono stati due oppositori: alcuni

che dicevano essere l'esame di Stato un duplicato, altri che volevano farne quasi un controllo all'esame di laurea.

Nel ricordare ciò che s'era detto nella discussione, non mi era volto nè a destra nè a sinistra, ma aveva parlato in un modo impersonale. Le mie proposte, o meglio le mie osservazioni, perchè proposte formali non ne ho fatte, erano due. Io dissi anzitutto: togliete al secondo paragrafo dell'articolo quell'inciso che segue alle parole " scientifico pratici „ e se questo non vi piace, compilate l'articolo di guisa che abbia una formula precettiva, e che provi che gli esami di Stato debbono essere diversi dagli esami di laurea.

Ed invero, o signori, che cosa dovrebbero essere questi esami di Stato? Essi non dovrebbero avere altro scopo, senonchè quello di vedere se i giovani, i quali hanno ottenuta la laurea, e dei quali è conosciuta la capacità scientifica, possano istradarsi in una professione qualunque. Ed allora io capisco il concetto dell'esame *scientifico-pratico*, che voi imponete; imperocchè negli esami universitari di pratica non si tratta; meno pei medici, i quali hanno le cliniche, e studiano anche la pratica; per tutto le altre professioni non vi è uno studio pratico, che preceda la laurea.

Voci. E gl'ingegneri.

Crispi. Certo che è un difetto della nostra istruzione superiore quello della mancanza di studi pratici per le professioni. In effetti, e sotto il passato regime, ed anche oggi, quantunque con minore rigore, per certe funzioni pubbliche si erano stabiliti esami speciali.

Noi avevamo, per esempio, nelle provincie meridionali gli esami per la magistratura, e soprattutto quelli dell'alunnato di giurisprudenza. Codesti esami erano più rigorosi di quelli che si facevano all'Università. Ed era a buon diritto che ciò avvenisse, imperocchè dipendeva dalla riuscita dei giovani pratici nella scienza, e conoscitori dei vari rami dell'amministrazione, l'aver quei funzionari pubblici nell'orbita giudiziaria, che avrebbero potuto fare e per dottrina e per pratica l'ufficio di giudice.

Ora, se gli esami di Stato conducessero ad assicurarci che nelle professioni coloro che escono da questo controllo sanno e possono essere abili, certo sarebbe una vera conquista.

Non crediate però, o signori, che io voglia affermare che la questione delle professioni possa risolversi per tal modo. Meno per gli uffici sanitari, io sarei di avviso che la libertà delle professioni potrebbe essere utile più di quello che non sieno le professioni privilegiate. Ma siamo noi ancora a

tal stato di coltura da poter abbandonare questa suprema sorveglianza su coloro ai quali sono affidate le pubbliche funzioni? Io non lo credo. Ciò posto, (e ritorno così al mio argomento) l'articolo non può avere altro scopo se non quello di *imporre* che gli esami *scientifico-pratici* per le licenze di Stato siano diversi dagli esami di laurea. Altrimenti non dico che siano un duplicato, ma saranno un controllo, non so quanto sufficiente allo scopo, cui voi mirate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Voci. Breve, breve!

Berio, relatore. Due sole osservazioni, per pregare l'onorevole Crispi di considerare anche una parte delle forze che contribuiranno a rendere l'esame di Stato quale lo desidera la Camera.

Noi non l'abbiamo finora osservato che dal punto di vista delle materie; ma prego la Camera di considerare che indipendentemente da ciò, per l'esame di Stato vi sarà una Commissione di Stato, la quale darà degli esami veramente severi e in questo consisterà una parte di quel maggior valore che tali esami dovranno avere.

Quanto poi al numero delle materie per l'esame di Stato, nella dicitura dell'articolo, bisogna anche considerare la seconda parte, perchè avverrà che non potranno essere in minor numero di quelle ora prescritte per l'esame di laurea. E quando le Facoltà ed il Consiglio superiore ne richiederanno un numero maggiore, come molto probabilmente avverrà, queste materie saranno in numero maggiore di quelle per la laurea; e se avverrà che le lauree si mettano a concorrere con gli esami di Stato, tanto meglio; sarà un guadagno per tutti.

Quanto alle osservazioni che ha fatto l'onorevole Bonghi, poichè egli ha concluso che la Commissione non sa assolutamente quello che voglia dire, mi permetterà che io gli dica: che di fronte alla sua conclusione, è impossibile che io gli possa rispondere.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione. Verremo ai voti.

L'onorevole Cuccia propone un emendamento al primo comma, il quale consiste nel dire: " si richiede la sola laurea, „ invece di: " si richiede la laurea od altro diploma, ecc.; „ emendamento non accettato nè dal ministro nè dalla Commissione.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato.)

Gli onorevoli Cavalletto e Bonghi propongono

un secondo emendamento, cioè che alla parola "scientifico-pratici, „ si sostituisca l'altra "teorico-pratici, „ emendamento non accettato nè dall'onorevole ministro nè dalla Commissione.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato.)

L'onorevole Nocito propone che, invece di dire "non inferiore, „ si dica "superiore. „

Va bene?

Nocito. Sì, ma lo ritiro.

Presidente. Allora non ci rimane che il mio emendamento. (*Si ride*)

Berio, relatore. Permetta, egregio presidente: rimane l'emendamento dell'onorevole Dini che la Commissione accetta.

Presidente. Me lo mandino scritto.

(L'onorevole Dini Ulisse manda al presidente la sua proposta in iscritto.)

Impari un po' le consuetudini della Camera, onorevole Dini. (*Si ride*)

L'onorevole Dini propone che in fine al secondo comma si aggiungano le parole: *o per gli altri diplomi.*

Presidente. Pongo a partito la aggiunta dell'onorevole Dini, accettata dal ministro e dalla Commissione.

(È approvata.)

Rileggo ora l'articolo 34 che diventa 32:

"In ogni Università od Istituto d'istruzione superiore contemplato in questa legge sono istituiti esami di Stato per l'esercizio delle professioni per le quali attualmente si richiede la laurea od altro diploma delle Università ed Istituti medesimi, eccettuato l'insegnamento secondario.

"Questi esami saranno scientifico-pratici, e non inferiori a quelli che oggi si richieggono per la laurea o per gli altri diplomi.

"Le materie per gli esami di Stato, proposte dalle Facoltà e dagli Istituti superiori saranno determinate con decreto reale, udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. „

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato.)

Passiamo ora all'articolo 35 che diviene 33. Ho già letto il testo che la Commissione ora propone.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellosini.

Voci. Non c'è.

Presidente. Perde il suo turno. Ha facoltà di parlare l'onorevole Umana.

Umana. Rinunzio.

Presidente. L'onorevole Dini ha proposto un emendamento, ma mi pare che esso si riferisca piuttostochè all'articolo 35, al 36 attuale della Commissione. È vero, onorevole Dini?

Dini Ulisse. Sì signore.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha pure proposto un emendamento all'articolo 35 antico, lo mantiene?

Cavalletto. È già soddisfatto.

Presidente. Tanto meglio. L'onorevole Corleo anch'egli propone un emendamento all'articolo 35 antico; lo contrappone anche a quest'articolo?

Corleo. Questo mio emendamento, qui all'articolo 35 non ha più ragione di esistere, ma c'è quello che propongo all'articolo 36 che verrebbe ora a trovar posto al 35, per la trasposizione fatta dalla Commissione.

Presidente. Domando come si fa a raccapazzarsi in proposte fatte a questo modo. (*ilarità*)

Parli dunque su quest'emendamento all'articolo 36 che ora passa all'articolo 35. (*ilarità*)

Corleo. D'ora innanzi non sarò io che allungherò più questa discussione, perchè mi son proposto di non fare più discorsi, ma solamente brevissime osservazioni; e ciò perchè la maggior parte delle idee che io ho propugnato sono state, quale in un modo, quale in altro, accolte benevolmente, tante dalla Commissione, come dall'onorevole ministro e dalla Camera. (*Si ride*)

Mi rimangono dunque a fare pochissime osservazioni per qualche piccola modificazione secondaria.

Quanto a questo nuovo articolo 35, che riguarda la composizione delle Commissioni esaminatrici, io ho già esposto le mie idee. Io avrei desiderato che i professionisti diversi, sotto una forma elettiva, avessero essi mandati i loro rappresentanti in seno alle Commissioni: questo era il mio disegno. Ma siccome la Commissione e l'onorevole ministro hanno invece stabilito il principio, che l'istesso ministro della pubblica istruzione cercherà tra i professionisti, tra gli scienziati e tra gli altri professori, questi membri della Commissione, io sono disposto ad accontentarmene. Soltanto avrei da fare una breve osservazione, e spero che l'onorevole ministro e la Commissione mi saranno indulgenti.

Qui la Commissione esaminatrice va divisa in due parti: i membri sempre sono scelti dal ministro, il presidente è scelto pure dal ministro; però nella Commissione di 7, tre membri si debbono scegliere tra gli insegnanti ufficiali e i liberi

docenti della Facoltà, gli altri quattro possono scegliersi dal ministro fra tutti gli altri insegnanti, liberi docenti, scienziati e professionisti estranei all'Università. Così nella Commissione di 5, sarebbero scelti due tra gl'insegnanti della Facoltà e liberi docenti, gli altri due tra gli estranei. Ora, io desidererei che da questi tre membri, nella Commissione di 7, e dagli altri due nella Commissione di 5, siano esclusi i liberi docenti. Che rappresentanza resta alla Facoltà e agli insegnanti ufficiali quando tra i due membri può il ministro mettere due liberi docenti, e fra gli altri tre, tre liberi docenti? Non credo che questo avverrà, ma si dà al ministro questo potere. Siccome invece per gli altri quattro nella Commissione di sette membri e per gli altri tre nella Commissione di cinque, può il ministro includere quanti vuole liberi docenti, a me pare che il ministro può sempre conservare alla libera docenza la parte che essa deve giustamente rappresentare, senza offendere gli insegnanti ufficiali dell'Università istessa.

Io quindi proporrei che si togliessero nel 3° e 4° paragrafo di questo nuovo articolo 35 le sole parole "e liberi docenti", dimodochè resterebbe così combinato: i due, oppure i tre, sarebbero scelti fra i professori ufficiali della stessa Università, e poi gli altri sarebbero scelti dal ministro anche fra i liberi docenti od altri professionisti e scienziati.

Io non vorrei perciò che questa sola soppressione delle due parole *liberi docenti*, per lasciar maggiore agio agli insegnanti ufficiali ordinari e straordinari di comporre queste Commissioni.

Faccio poi osservare che, secondo le disposizioni precedenti, la Facoltà doveva nominare essa dal suo seno un insegnante ufficiale che doveva entrare nella Commissione, ed ora la Facoltà non avrebbe più questo diritto, ma lo dovrebbe solamente il ministro; ed io non vorrei che si andasse tanto avanti da non ammettere che almeno non ce ne siano due nella Commissione di cinque e tre nella Commissione di sette.

Mi auguro che tanto l'onorevole ministro che la Commissione vorranno accettare questo mio emendamento; onde ritiro il mio articolo 36 che non ha più motivo di essere.

Presidente. Sta bene; dunque rimane ritirato il suo emendamento.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi, il quale insieme con gli onorevoli Umana, Salaris, Pais Giuseppe, Giordano Giuseppe, Di Sant'Onofrio, Dini-Ulisse, Penserini, Di San Giuliano,

aveva proposto un articolo da sostituire agli articoli 36 e 37 (antichi).

Picardi. La prima parte dell'articolo che si era da noi proposto in sostituzione degli articoli 36 e 37 è stata già compenetrata nell'articolo 34 riformato dalla Commissione, perciò non avrebbe nessuna ragione più di esistere, perchè la Commissione ha proposto ciò che noi domandavamo.

Quanto alla seconda parte, essa sarebbe compresa nell'articolo in discussione e comunque non interamente accettato ciò che da noi si suggeriva nella parte che non è stata accettata anche a titolo di conciliazione, noi vi rinunciamo, e quindi ritiriamo la nostra proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io credo che in questo articolo nuovo che ci vien proposto ci debba essere un errore di stampa perchè non voglio attribuire quello che io dirò, ad un errore della Commissione. In quest'articolo 35 al terzo comma, dopo essersi parlato del certificato di immatricolazione si salta di punto in bianco...

Presidente. È una inversione di stampa che io ho già fatto avvertire al principio della seduta.

Nocito. Io non era presente e per questo ho ripetuta l'osservazione.

Presidente. Dunque andiamo avanti.

L'onorevole Curioni aveva proposto un emendamento, ma a me pare che esso si riporti all'articolo 36 nuovo della Commissione.

Curioni. Sì.

Presidente. Dunque rimaniamo bene intesi, che tutti gli emendamenti degli antichi articoli 35, 36, 37, 38 e 39 si riferiscono ai 3 attualmente in discussione; perchè i due approvati e quelli che vengono poi, abbracciano i 5 di prima.

Onde chiedo all'onorevole Dini Ulisse che ne ha presentati due all'articolo 36, uno a pagina 16, un altro a pagina 18; che ne ha proposto uno all'articolo 38 che si trova a pagina 19, uno all'articolo 39 antico a pagina 20, se fra tutti questi emendamenti ce ne sia qualcuno che si riferisca all'articolo in discussione; perchè poi non vorrei si dicesse che non ho loro mantenuto la volta di parlare.

Dini Ulisse. L'emendamento che c'è a pagina 19, è quello che corrisponde all'articolo in discussione.

Presidente. Dunque ha facoltà di parlare su questo articolo.

Dini Ulisse. Questo emendamento in fondo concorda coll'articolo della Commissione salvo le questioni di parole sulle quali non voglio insistere, tanto più che lo crederei inutile; lo ritiro dunque;

e solo richiamo l'attenzione della Commissione sul penultimo comma del suo articolo là dove dice: " La Commissione riferirà al ministro della pubblica istruzione il risultato di ogni esame, ed il ministro rilascerà ai candidati approvati il diploma relativo, " se per chiederlo non credesse più opportuno di stabilire che i diplomi sieno rilasciati senz'altro dall'Università, anzichè dal ministro; perchè così si eviterebbe di far venir qui al Ministero tutti questi risultati, non si darebbe luogo ad un accentramento inutile, e anche, ciò che più monta, non si distruggerebbe d'un colpo tutto un passato delle nostre scuole, cui certamente e giustamente esse tengono, cioè il diritto, la gloria di rilasciar esse i diplomi finali.

Presidente. Dunque ritira il suo emendamento?

Dini Ulisse. Sì, lo ritiro, e ritiro anche quello a pagina 20.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Corleo propone che si sopprimano dopo le parole professori ufficiali nel terzo e nel quarto paragrafo, le parole: ed i *liberi docenti*. Non rimane che questo emendamento, onde prego la Commissione di esprimere il suo avviso in proposito.

Berio, relatore. La Commissione non lo può accettare perchè sconvolgerebbe tutto il concetto della legge.

Presidente. Onorevole Corleo, mantiene o ritira il suo emendamento?

Corleo. A me pareva che i docenti liberi potessero sempre entrare e che perciò non si sconvolgesse punto il concetto della legge. Ma se la Commissione crede così e non può accettarlo, lo ritiro.

Presidente. Non essendovi oratori iscritti dichiarato chiusa la discussione.

Pongo a partito l'articolo 35 che diventa 33 che oggi la Commissione ha proposto nel testo che rileggo:

" Le Commissioni per gli esami di Stato sono annuali. Esse si compongono di cinque membri per gli esami di notaio, procuratore, farmacista, veterinario e per quelli di ostetricia ed agronomia: di sette per tutti gli altri.

" Il ministro nomina i commissari e ne sceglie il presidente.

" Nelle Commissioni composte di cinque esaminatori, due saranno scelti fra i professori ufficiali ed i liberi docenti dell'Università od Istituto d'istruzione superiore ove hanno luogo gli esami.

" In quelle composte di sette esaminatori, tre saranno scelti fra i professori ufficiali ed i liberi docenti della stessa Università od Istituto.

" Gli altri esaminatori saranno nominati dal ministro fra i professori universitari emeriti, onorari, ordinari, straordinari, liberi docenti, scienziati, e professionisti distinti, estranei all'Università od Istituto.

" La Commissione riferirà al ministro della pubblica istruzione il risultato di ogni esame, ed il ministro rilascerà ai candidati approvati il diploma relativo.

" Il ministro potrà concedere in un anno più sessioni di esame ove circostanze speciali lo richiedono. "

(È approvato.)

Passiamo ora all'articolo 36 che oggi la Commissione propone, e che diverrebbe poi 34. Ne dò lettura:

" Per essere ammesso allo esame di Stato il candidato dovrà presentare il certificato di immatricolazione all'Università od istituto di istruzione superiore, quello di iscrizione ai corsi ufficiali o liberi delle materie che sono richieste per detto esame, e pagare la tassa stabilita dalla annessa tabella F.

" Il certificato d'immatricolazione dovrà far fede che il candidato ha potuto compiere il corso universitario. Il ministro della pubblica istruzione potrà sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, concedere facoltà di subire l'esame di Stato a candidati forniti di titoli speciali. "

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Io, per poter procedere più celeremente nella discussione, domanderei al relatore della Commissione uno schiarimento sull'articolo 36, e precisamente al 2° capoverso. Che cosa intende per certificato di immatricolazione?

Berio, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Se con una spiegazione breve, come intendo darla, si potesse accontentare l'onorevole Curioni avremmo fatto un risparmio di tempo. Il certificato di immatricolazione è il documento, dal quale risulta il giorno in cui lo studente è stato iscritto come studente regolare nella Università.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Or bene, posta questa dichiarazione dell'onorevole relatore, non comprendo come il certificato di immatricolazione possa accertare, dopo

finito il corso Universitario, quali siano i corsi che l'allievo ha frequentati e compiuti. Quindi io proporrei un emendamento al 2° capoverso dell'articolo 36, e l'emendamento che proporrei consisterebbe nel far mia la proposta contenuta al progetto primitivo del ministro dell'istruzione pubblica, o più precisamente nel dire:

“ Per essere ammesso all'esame di Stato, il candidato dovrà presentare il certificato di aver compiuto l'intero corso universitario o d'Istituto superiore, prescritto nelle materie di studio e nella durata degli anni, e pagare la tassa stabilita dall'annessa tabella F. ”

Mantenendo il progetto della Commissione si verrebbe alla conseguenza che gli allievi sarebbero obbligati ad iscriversi ai corsi, ma non a frequentarli, e che potrebbero presentarsi all'esame di Stato senza aver soddisfatto a questa importante condizione, cioè che, nell'interesse del progresso della scienza e dei buoni studi, sarebbe necessario poter evitare.

Presidente. L'onorevole Corleo ha due emendamenti; uno è questo:

Aggiungere al secondo capoverso, dopo le parole “ prescritte dalla legge e dal regolamento ” queste altre: “ nonchè di aver compiuto due corsi, l'uno delle materie storiche e letterarie, e l'altro delle filosofiche; ” e un altro che era classificato come emendamento all'articolo 39, che è a pagina 20 dello stampato distribuito oggi.

Corleo. Ne parlerò all'articolo 39.

Presidente. Ma il 39 non esiste più, perchè a capo dei nuovi articoli proposti dalla Commissione trovo scritto: gli articoli 34, 35, 36 e seguenti comprendono tutte le disposizioni degli articoli dal 34 al 39 inclusive. Dunque gli altri sono soppressi; se li comprendono tutti, non vorranno fare dei duplicati, spero.

Corleo. Allora ne parlerò qui.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Corleo. Siccome la Commissione ha cambiato il concetto dell'articolo che ora è divenuto 36, quella tale aggiunta che io proponeva dovrebbe collocarsi nel secondo paragrafo dopo le parole *corso universitario*. Ciò che io proporrei è questo: il certificato d'immatricolazione deve pure provare che lo studente ha compiuto due corsi, l'uno delle materie storiche o letterarie, e l'altro delle filosofiche.

Oltre a questo, propongo che si metta in fine dello stesso articolo 36 la seconda parte, cioè la parte aggiuntiva che io proponeva nell'articolo 39 e che suona così:

“ Saranno dispensati dal dare esame delle materie fondamentali scientifiche coloro che ne avessero superato esami speciali alla fine di ciascun corso con otto decimi dei punti. Ma l'esame pratico o di esercizio dovrà sempre darsi per le rispettive materie. ”

Dirò poche parole sulla prima aggiunta.

Vogliamo noi che tutti coloro i quali danno l'esame di Stato non diano veruna prova di alta coltura letteraria?

Si dirà che debbono presentare la licenza liceale, ma la licenza liceale rappresenta la coltura letteraria e filosofica elementare. Lo sappiamo tutti; non attesta l'alta coltura letteraria, storica e filosofica.

Vogliamo che i nostri professionisti non dimostrino un certo valore anche nella parte alta della coltura delle lettere, della storia e della filosofia, dalle quali dipendono principalmente i diversi principii, e nella giurisprudenza e nella medicina?

Notino gli onorevoli colleghi che presentemente si ottiene indirettamente questo scopo. Il regolamento in vigore prescrive che ogni studente debba compiere un certo numero di ore settimanali, per poter concorrere agli esami diversi di promozione e di laurea, e il minimo di queste ore è di 18 per settimana in quanto agli studenti di giurisprudenza, e di 21 per quelli di medicina. Siccome le materie obbligatorie del primo e secondo anno non arrivano a compiere questo orario settimanale, così gli studenti nel maggior numero si iscrivono ai corsi di lettere latine, greche e italiane, o della storia antica e moderna, e ai diversi corsi di filosofia, di storia della filosofia e di filosofia morale, perchè in questo modo compiono le diciotto ore settimanali. Essi però non sono obbligati a dare esami su queste materie, ma solo debbono presentare un certificato di averle frequentate; ed un tempo erano anche obbligati a presentare il certificato di profitto.

Ad ogni modo, nello stato attuale si ha sempre un impulso, che muove questi diversi studenti verso gli studi letterari e filosofici. Però, se noi nella legge, ora che istituiamo gli esami di Stato, non prevediamo la possibilità di spingere i nostri giovani, sempre a loro scelta, ad uno di questi corsi letterari o filosofici, è ben naturale che essi non li cercheranno più assolutamente; primo, per non ispendere la tenue somma d'iscrizione (trenta lire circa per due corsi); ed in secondo luogo, perchè non ne hanno l'obbligo. Quando verranno a cercare il diploma professionale, mediante l'esame di Stato, saranno costretti

soltanto di dare quegli esami che alla loro professione solo si riferiscono.

Ed io ammetto questo principio, perchè non voglio che siano pure esaminati in materie diverse; ma che non debbano presentare almeno il certificato di avere frequentati due soli corsi, nel lungo periodo della loro carriera, uno di lettere o di storia, l'altro di materia filosofica, mi parrebbe veramente troppo grave.

Noi verremmo così ad esimere tutti i giovani, che cercano le professioni, dal presentare il meno grado dell'alta coltura, che essi nelle singole Università ed Istituti superiori abbiano appreso.

Ed una ragione secondaria mi spinge pure a fare questa proposta. L'onorevole signor ministro aveva riconosciuta la gravità di quella osservazione, che si faceva altra volta in questa Camera, cioè che i professori della Facoltà filosofico-letteraria, comparati cogli altri professori, e principalmente con quelli di giurisprudenza e di medicina i quali sogliono avere, e naturalmente, un gran numero di allievi, si troverebbero nella brutta condizione di non potere mai raccogliere pure il decimo di quelli che per ragione d'iscrizione raccolgono tutti gli altri professori loro compagni. Però, diceva allora l'onorevole ministro, parmi, all'onorevole Cavalletto: io riconosco il male, ma non saprei trovare il rimedio.

Il rimedio proposto dall'onorevole Cavalletto era veramente un po' duro, quello che i diritti di iscrizione raccolti da altri professori di giurisprudenza e di medicina dovessero esser divisi per una parte anche coi professori di filosofia e di lettere. Veramente questa divisione degli utili delle fatiche di uno con l'altro professore non mi pareva temperamento giusto. Ma inserendo l'obbligo di questo certificato di iscrizione per un corso di lettere e storia e per uno di filosofia, senza esame s'intende, noi avremo innalzata l'alta cultura nazionale e nel tempo stesso accordato ai professori di filosofia, lettere e storia, un mediocre compenso delle loro fatiche. In caso diverso, io francamente vi dico che la Facoltà di filosofia e lettere non avrà altri studenti che quelli pochissimi che a queste dottrine si applicano.

Io nella mia scuola ne ho sempre, di quelli della Facoltà di giurisprudenza e di medicina; ma vengono appunto per due ragioni: perchè ora c'è l'obbligo di compiere le 18 ore settimanali prescritte dal regolamento, e perchè trovano utile alle rispettive discipline l'insegnamento filosofico e morale.

Ma quando quest'obbligo non ci sarà più, voi

vedrete che questi giovani non frequenteranno più le lezioni di filosofia e di lettere, e non solo non s'iscriveranno ad esse, ma nemmeno ci verranno.

Mi sembra adunque che la mia proposta sia abbastanza giustificata, cioè che il certificato d'immatricolazione provi che i giovani abbiano compiuti due corsi in tutto il periodo dei loro studi, uno in materie letterarie o storiche, e l'altro in materie filosofiche.

Vengo ora all'altra aggiunta che io proponevo all'articolo 39 che, come ho inteso, deve ora scomparire. La prima parte io potrei toglierla completamente, perchè essa è già inclusa nell'emendamento che la Commissione ha presentato. Ma prego la Camera di accettare la seconda parte della mia aggiunta stessa che già ho letto.

Lo scopo di questa mia aggiunta lo dirò in brevi parole. Signori, in questa Camera si è notata la gravità che hanno gli esami di Stato rispetto ai giovani studenti, in questo senso: che dopo aver frequentato per parecchi anni l'Università senza aver dato mai alcun esame, verrà un bel giorno in cui dovranno subire un esame che adesso abbiamo stabilito dover essere abbastanza elevato e non inferiore a quello di laurea, e lo dovranno subire tutto insieme.

È vero che si stabiliva prima, nell'articolo 38 mi pare, perchè adesso non so più quale sia, che gli studenti possano dividere l'esame in più gruppi; ma anche dividendolo in più gruppi, s'intende che dentro un anno devono compierlo.

Ora l'esame speciale, se aveva un merito, era appunto quello di scaricare man mano il giovane dal peso degli esami da una parte, e dall'altra di farlo certo che egli poteva andare innanzi per gli esami già sostenuti; e viceversa se egli era riprovato, lo obbligavano a ripetere le stesse materie, sinchè egli potesse andare innanzi nel suo cammino. Io ho approvato che, rispetto agli esami di Stato, non ci fossero esami speciali, ma credo che le Facoltà quando faranno il loro regolamento per gli esami di laurea, con molta facilità stabiliranno gli esami speciali. Ebbene, io dico: non rendiamo obbligatori questi esami speciali, lasciamoli alla scelta degli studenti medesimi; sia pure; passi il principio della massima libertà; ma non vogliamo dare un certo peso agli esami speciali, quando essi esistessero? Io propongo soltanto questo: che, nelle materie fondamentali, ed escluse le materie pratiche o di esercizio (naturalmente si intenderebbe parlare delle sole materie scientifiche) l'esame speciale sostenuto bene, con otto decimi dei punti (notate: con quattro quinti dei punti), valga per poter

dispensare i giovani dal ripetere quello stesso esame negli esami di Stato.

Supponiamo che alcuni giovani studenti vogliano prendere, da una parte, la laurea in medicina, in giurisprudenza, in ingegneria; dall'altra, prendere il diploma professionale, mediante lo esame di Stato; non volete voi tener conto degli esami che nelle materie fondamentali, nelle non pratiche, abbiano già essi dato e con successo? Mi parrebbe giusto tenerne conto. Dipende sempre da loro: se vogliono sostenere questi esami speciali, li sostengano; se no, no; nessuno li obbliga; ma, se li hanno sostenuti, abbiano almeno questo vantaggio; che, avendo riportato, per lo meno, gli otto decimi in quegli esami, siano dispensati dal doverne dare novella prova dinanzi alla Commissione per gli esami di Stato. E, siccome io non dico di doverli dispensare dagli esami pratici, poichè questo non lo ammetto affatto (la parte della pratica e dell'esercizio deve essere oggetto speciale dell'esame di Stato, anche quando ne avessero dati esami speciali), così a me pare che, quando essi avessero sostenuto bene un esame speciale nella parte scientifica, essi dovrebbero avere questo beneficio: di non essere obbligati, un'altra volta, a dare lo stesso esame.

Ciò porterebbe un buon effetto, e sarebbe questo: che i giovani valorosi preferirebbero di dare gli esami speciali, appunto perchè sanno che gioverebbero loro, un giorno, quante volte raggiungessero gli otto decimi. Vedete che io metto una garanzia molto seria. Se essi raggiungono gli otto decimi, otterranno la dispensa da quegli esami in cui abbiano dato prove speciali. Mi par dunque che in tal modo si concilierebbe la libertà dei giovani studenti, perchè non sono costretti a dare l'esame speciale; e nel tempo stesso si conserverebbe all'esame speciale un certo prestigio, una certa prerogativa propria, nel senso di poter dispensare questi studenti dal ripetere il medesimo esame quando essi avessero riportati i punti che la legge stessa stabilisce.

Prego quindi l'onorevole ministro, e la Commissione, di accettare queste due piccole aggiunte che io ho proposto, e che farebbero parte tutte e due dello stesso articolo 36; cioè una andrebbe nel secondo paragrafo, e l'ultima dovrebbe essere messa in coda al medesimo articolo 36.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini Ulisse.

Dini Ulisse. L'emendamento, che io ho proposto a una parte di questo articolo, tende a stabilire che il giovane, per essere ammesso all'esame di Stato, debba provare che ha compiuto regolar-

mente tutti gli studii nel numero d'anni voluto dalla legge e dai regolamenti; che è stato iscritto, ed ha riportato il certificato di profitto ai corsi ufficiali o liberi che gli attuali ordinamenti richiedono per la laurea, e su quelle altre materie che verranno determinate nel regolamento generale per l'attuazione di questa legge; ed ora sarebbe meglio di dire, che verranno determinate dal ministro con decreto reale, e ciò in ordine all'articolo 34 che è stato votato or ora.

La ragione della mia proposta era già chiara quando si contrapponeva all'articolo com'era prima formato; ma è ancor più chiara ora, dopo la nuova redazione dell'articolo in discussione.

Nella redazione dell'articolo 36, che ci è stato presentato oggi, si richiede che il giovane, per essere ammesso all'esame di Stato, debba presentare il certificato d'immatricolazione all'Università od Istituto d'istruzione superiore, ed il certificato di iscrizione ai corsi ufficiali o liberi, soltanto nelle materie che son richieste per l'esame di Stato; e ciò dopo avere stabilito in un altro articolo già votato che quest'esame non sarà inferiore a quello che oggi si richiede per la laurea; e che le materie dell'esame saranno determinate dal ministro con decreto reale. Intanto però, non ostante le garanzie che si sono poste per la determinazione di queste materie, io non so ancora in che esse consisteranno; ma debbo ritenere, trattandosi d'un esame finale, che non comprenderanno tutte quelle che i giovani dovrebbero aver studiato in tutta la durata del corso; e tanto è vero questo che, se penso agli attuali esami di laurea, che in fondo sono ora quella che saranno in avvenire gli esami di Stato, trovo che non si richiede l'esame sopra tutte le materie obbligatorie per i giovani, ma soltanto sopra una parte di esse. Così ad esempio, secondo il regolamento del 1876 che ho qui davanti, nella Facoltà di legge i giovani sono obbligati a studiare le istituzioni di diritto romano, la introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche, la storia del diritto, l'economia politica, la statistica, la filosofia del diritto, le nozioni elementari di medicina legale, e poi altre otto materie; e mentre sopra queste ultime otto c'è l'esame di laurea, sopra le prime, che ho enumerato partitamente, l'esame di laurea non c'è.

Ora, probabilissimamente l'esame di Stato non verserà, che sopra le otto materie sulle quali ora vien dato l'esame di laurea, o su poche più, perchè sono già parecchie, cioè: diritto romano, diritto civile, diritto commerciale, diritto e procedura penale, procedura civile e ordinamento giudiziario, diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto internazionale; quindi, a meno che si vo-

glia fare un esame che duri immensamente, non si potrà richiedere che i giovani diano l'esame su tutte quante le singole materie che avranno studiato.

Così per gli studenti che si dedicano alla ingegneria stanno le medesime osservazioni che ho fatte testè per quelli di legge, perchè essi pure hanno molte e molte materie di studio sulle quali nell'esame finale non sono chiamati a dar prova; e queste sono tutte le materie puramente scientifiche, e non poche anche di quelle pratiche. E l'esame finale per gli ingegneri è già tanto lungo che non potrà davvero chiedersi loro di più; di modo che specialmente per la parte scientifica ai giovani che studiano l'ingegneria non si richiederà neppure un'attestato. Lo stesso dicasi per gli studenti di medicina; i quali pure nei loro studi attuali hanno una parte puramente scientifica, come la fisica, la chimica, l'anatomia e fisiologia comparate ecc. e d'ora innanzi di questa non se ne chiederà, o almeno non se ne potrà chiedere, negli esami finali altro che poca.

Ora, che cosa avverrà se i giovani debbono soltanto presentare il certificato per le materie che sono richieste dall'esame di Stato?

I giovani molto probabilmente non frequenteranno quelle lezioni per le quali non sono obbligati a presentare il certificato di iscrizione; e allora non sarà punto difficile che le Università stesse si decidano prima e poi di sopprimere quelle cattedre per le quali non si richiede ai giovani alcun certificato; mosse, fors'anche dall'intendimento di estendere gli insegnamenti di altre facoltà, o dal desiderio di crearne delle nuove, perchè in sostanza, alle Università, questo la presente legge non lo vieta. Io vedo dunque la possibilità che tutte le scuole delle materie che danno la coltura scientifica, in avvenire non abbiano da essere più frequentate dai giovani, e dubito anche che molte di queste materie abbiano da sparire dall'insegnamento in alcune Università.

A questo parmi si debba assolutamente cercare di rimediare se come si disse nella seduta di sabato, non si vuole, incorrere nell'inconveniente che la coltura nazionale...

Berio. Si abbassi.

Dini Ulisse. ...sì, che si abbassi; anzi vi dico di più oggi, se non si vuole che si rovini. E così, si rovina completamente, perchè la Commissione, secondo me, in questo articolo ha peggiorato ancora le cose, perchè ha modificato la sua primitiva dizione del secondo comma sostituendo alle parole "e compiuto il corso universitario," queste altre: "ha potuto compiere il corso universitario;" per

modo che invece di richiedere, come nel suo primo progetto, che il candidato provi di "aver compiuto il corso universitario nella durata degli anni voluti dalla legge," si contenta ora che provi che "ha potuto compiere questo corso."

Io non vedo alcuna ragione di questo cambiamento; se non è quella, che però mi pare troppo grave, che si voglia ammettere così la possibilità che un giovane si presenti all'esame di Stato senza aver frequentato l'Università quel numero d'anni che è prescritto dai regolamenti, o che si iscriva ai corsi senza poi frequentarli, salvo poi a presentarsi agli esami di Stato dopo che sia trascorso un certo numero di anni, cioè ad esempio 4 in legge, 6 in medicina e 5 in ingegneria; precisamente come si fa per la licenza liceale, per la quale si prescrive che siano passati 3 anni dalla licenza ginnasiale, senza chiedere ai giovani che cosa abbian fatto nell'intervallo.

Se questa è la ragione, le Università saranno popolate nel tempo dell'iscrizione, e spopolate per tutto il resto dell'anno, cioè nel tempo degli studi; con quanto vantaggio della cultura ognuno può immaginare.

Or dunque, se la Commissione insiste nel non voler accettare il mio emendamento, io la pregherei almeno di ritornare alla primitiva sua proposta, e meglio anche a quella del progetto del ministro, cioè di sostituire alle parole: "che ha potuto compiere il corso universitario," le altre: "che ha compiuto regolarmente il corso universitario o d'Istituto superiore prescritto nelle materie di studio e nella durata degli anni."

Ma io la pregherei proprio nell'interesse degli studi di voler accettare interamente, almeno nella sostanza se non nella forma, l'altra proposta mia; ponendo cioè l'obbligo che, insieme al certificato d'iscrizione per le materie che faranno parte dell'esame di Stato, i candidati presentino i certificati di iscrizione e di profitto in tutte quelle materie che ora sono prescritte per la laurea, e che già abbiamo detto ripetutamente nella discussione, se non nella legge, che i giovani devono continuare a seguire, perchè non si vuole e non si intende affatto che la coltura nazionale venga ad aver detrimento dalle nostre disposizioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Farò o signori assai brevi osservazioni, quantunque codesto articolo ne richiede molte. La Commissione nel ridurre a tre i cinque articoli della sua proposta precedente, ha avuto, credo, questo intendimento; di levar via parecchie disposizioni che nei suoi articoli precedenti, parevano regolamen-

tari. Ma di queste disposizioni che ha tolte, ve ne ha alcuna che forse sarebbe stato opportuno che rimanesse nella legge, come sarebbe questa che si trovava nell'articolo 38:

“ Le sessioni degli esami di Stato saranno tenute in principio, a metà, ed alla fine dell'anno scolastico. ”

Sarebbe stato non solo opportuno, ma necessario stabilire nella legge se l'esame si possa dare in una sola sessione od in parecchie.

Un'altra disposizione di quell'articolo (che a me non pareva buona) è stata trascurata; sebbene intorno ad essa fosse pur necessaria una determinazione della legge, cioè se l'esame debba o possa essere diviso in due od in tre gruppi.

La Commissione poi, contraddicendo le sue proposte anteriori, ha accresciuto la partecipazione degli elementi locali nella composizione delle Commissioni esaminatrici (e questo mostra, per vero dire, una gran fermezza di concetti) mentre nella prima forma tali elementi erano del tutto esclusi.

Più si accrescono, signori, gli elementi locali nelle Commissioni d'esame, e più le due forme di esami, di laurea e di stato, si confondono, perchè il giudizio sui candidati verrà dato in realtà dai professori delle Facoltà.

Gli onorevoli Curioni e Dini hanno già fatto osservare che la nuova formula adottata dalla Commissione, secondo la quale per essere ammesso allo esame di Stato il candidato dovrà presentare il certificato di immatricolazione all'Università od Istituto di istruzione superiore, peggiora la precedente disposizione.

L'onorevole relatore non ha ancora risposto alle loro obiezioni; ma probabilmente (ed io lo voglio aiutare) risponderà che il certificato d'immatricolazione mostrerà, com'è detto nel capoverso successivo, che lo studente ha potuto compiere il corso nel numero d'anni prescritto; giacchè tassa d'immatricolazione, per una novità introdotta in questa legge, non è più pagata tutta nel principio del primo anno, ma in diverse rate a principio di tutti gli anni del corso.

Se questo è il significato della disposizione, l'espressione è molto impropria; impropria tanto quanto questo concetto della tassa d'immatricolazione. Finora noi avevamo inteso che lo studente s'immatricolava una sola volta quando entrava nell'Università. Può essere comodo per gli studenti la divisione del pagamento della tassa nei vari anni di corso; ma ciò non toglie che la tassa d'immatricolazione sia una sola.

Ora mi rivolgo agli onorevoli Curioni e Dini, che sono persone più grate di me, perchè vogliono chiarire un dubbio e dirmi se la mia osservazione sia esatta.

Qui mi pare che venga fuori una delle più grosse alterazioni del nostro sistema universitario e del sistema universitario quale è generalmente stabilito da per tutto.

L'articolo dispone:

“ Per essere ammesso allo esame di Stato il candidato dovrà presentare il certificato di immatricolazione all'Università od Istituto di istruzione superiore, quello d'iscrizione ai corsi ufficiali o liberi delle materie che sono richieste per detto esame, ecc. ecc. ”

Ma, signori, coloro i quali prendono l'iscrizione solo ai corsi non sono studenti; non sono ammessi; ora a nessun esame nè intermedio, nè finale.

Quelli che sono ammessi all'esame così intermedio che finale, sono quelli i quali prendono non l'iscrizione ad alcuno dei corsi, ma a tutti gl'insegnamenti della Facoltà; ed iscrivendosi alla Facoltà, essi sono obbligati ad abbracciare tutto l'ordine di studi che la Facoltà prescrive. Voi potete distinguere le materie sulle quali lo studente si esamina dalle materie che lo studente studia. Anche oggi le materie sulle quali lo studente si esamina possono essere in numero minore di quelle che esso studia, ma l'iscrizione è complessiva a tutto quanto il corso della Facoltà.

Questo corso della Facoltà è concepito, dal punto di vista dell'educazione e dell'istruzione del giovane, come qualche cosa di unico. Ma se voi ammettete l'iscrizione solo ai singoli corsi delle discipline sulle quali cade l'esame, voi scuotete la base sulla quale oggi noi abbiamo collocato quella che chiamiamo la coltura del giovane che si presenta all'esame.

Mi sono spiegato? Il concetto della Facoltà resta così distrutto. Avete concesso alle Facoltà il diritto di stabilire esse l'ordine dei loro studi ed ora concedete ai giovani di non seguire nè punto nè poco quell'ordine, anzi, di trascurare ogni studio per modo che essi corrispondano esclusivamente alle materie di esame.

Basterà dunque ai giovani quello che oggi non li costituirebbe studenti, vale a dire l'iscrizione ai corsi singoli rispondente a ciascuna disciplina dell'esame; o sarà necessario, quello che oggi costituisce lo studente, cioè a dire, l'iscrizione alla Facoltà, e l'obbligo quindi di seguire quel complesso di studi che la Facoltà concepisce come

essenziali a quella cultura che essa ha diritto di prescrivere e di esigere?

Ora, se questa osservazione è giusta, a me pare di molto maggiore importanza il correggere cotesta formula dell'articolo 36, di quello che sia stato anche il correggere l'articolo precedente; che del resto mi pare non si sia corretto nè punto nè poco, come succederà di questo.

Per ultimo io dico, che quanto al garentire che lo studente abbia assistito al triennio, al quadriennio, al sessennio universitario, non si provvede con la presentazione del certificato di immatricolazione, nè d'iscrizione; cotesta garanzia è data nel sistema germanico, e niente impedirebbe di introdurla nel vostro.

Voi volete gli esami di Stato, ma io dubito che abbiate guardato i regolamenti germanici per gli esami di Stato; se li aveste guardati avreste veduto che lo studente, oltre la licenza liceale, *Maturitäts prüfung*, deve presentare quello che là si chiama: *Abgany s Jeugniss*, ossia, testimonianza di congedo, o di uscita dall'Università, che è data dalle autorità universitarie quando ad esse pare che lo studente abbia compiuto tutti gli obblighi che ha assunto verso l'Università.

Siccome all'esame di Stato in Germania lo studente si presenta senza diploma di laurea, ma non senza certificato di congedo universitario. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Spaventa*)

Mi si avverte che questo obbligo di eseguire i corsi per tutti gli anni prescritti dai regolamenti a ciascun corso fosse nel disegno di legge del ministro; ma il ministro abbandonò le sue proposte per quelle della Commissione. E poichè mi pare che la Commissione sia in cerca di qualche cosa che assicuri la frequenza, accetti anche esso questa licenza di congedo, e così avrà la prova che le bisogna, e che non ha dal certificato d'immatricolazione.

Riepilogando, io desidero sapere se ho bene inteso questa forma d'iscrizione ai corsi ufficiali, poichè, se essa è come l'ho intesa io, sarà la rovina degli studi.

Se la Commissione crede necessario qualche documento che provi che lo studente ha rispettato l'obbligo che gli è imposto di compiere il suo corso in un certo numero di anni, introduca il certificato di congedo; quantunque anche questo lo provi fino a un certo punto. Giacchè, siate persuasi che in nessun paese si ritiene che l'esame per sè solo presenti una garanzia sufficiente (in qualunque maniera voi lo vogliate combinare); in ogni paese, da ogni persona competente, si crede

che le condizioni di profitto siano due: una certa durata d'insegnamento, e l'esame, quando l'insegnamento sia stato seguito per quel tempo che la legge prescrive. (*Interruzione dal banco della Commissione*)

E in quanto alla durata, quel triennio o quadriennio che voi vogliate, resta o non resta?

Se non resta, questa è la fine del mondo! (*ilarità*) È addirittura una rivoluzione della quale non abbiamo nessun esempio.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non è così.

Bonghi. Non è così; ma qui non si dice nulla. Qui non si parla se non dell'iscrizione ai corsi sulle materie d'esame; sicchè a quelle materie riducete tutta la coltura del giovane; cosa che non è mai stata pensata in nessun paese. Qui non è fatto cenno della prova della durata del corso. E siccome nell'articolo ministeriale c'era la prescrizione, e qui è cancellata, parrebbe che la Commissione lo abbia fatto con proposito deliberato.

L'articolo del Ministero diceva:

“ Per essere ammesso all'esame di Stato, il candidato dovrà presentare il certificato di avere ottenuto la licenza liceale e di aver compiuto l'intero corso universitario o d'istituto superiore prescritto nelle materie di studio e nella durata degli anni. ”

Ora, cancellando questa determinazione, che cosa si vuol dire?

Presidente. Ha finito?

Bonghi. Vorrei fare un'altra sola osservazione. Col sistema proposto dagli articoli che abbiamo davanti, le Commissioni d'esame riuscirebbero eccessivamente dispendiose, ed eccessivamente impacciose. Voi avete un esame unico.

Che tempo occorrerà per dare quest' esame unico? Facendo una media, tra le diverse Facoltà e tra gli esami teorici ed i teorico-pratici, io credo che non si spenderanno in ciascun esame meno di sei ore; e quindi, calcolando sopra 2500 studenti all'anno, si ha una media di 15 mila ore all'anno. Di queste Commissioni, quali sono composte di cinque, quali di sette membri, poniamo in media di sei, se voi moltiplicate 15 mila per sei, saranno 90 mila ore all'anno, che dovranno essere spese in esami. Ora, codeste Commissioni, se rimane in vigore la disposizione precedente (che non so se sia riportata nell'ultima proposta della Commissione) devono recarsi presso ciascuna Facoltà. Ad ogni modo quei commissari è necessario che si conducano presso ciascuna Facoltà, perchè volete ser-

virvi, in buona parte, di esaminatori che appartengono alle Università od agli Istituti superiori.

Poi voi avete stabilito:

“ Gli altri esaminatori saranno nominati dal ministro fra i professori universitari emeriti, onorari, ordinari, straordinari, liberi docenti, scienziati e professionisti distinti, estranei all'Università od Istituto. ”

Lasciamo stare i professionisti distinti, dei quali troverete assai pochi, ma tutti gli altri professori esaminatori dovrete sottrarli al loro insegnamento. L'insegnamento avrà grave danno da tutta questa perdita di tempo che imponete ai vostri professori.

Oggi l'antico sistema si è pur troppo abbandonato: gli esami prima si facevano negli intervalli delle lezioni quando il professore non aveva niente altro da fare; ed ora tutti questi intervalli non li potrete più sfruttare. Bisognerà che la sessione di esami duri tutto l'anno in alcune Università molto frequentate. Ed avrete anche una grande spesa da tutta cotesta emigrazione dei professori da un posto ad un altro.

In quanto poi ai professionisti distinti estranei al corpo insegnante, io vi dirò che, se è difficile trovarne in Germania, lo sarà ancor più in Italia.

L'ufficio di esaminatore non è facile, bisogna esservi preparato lungamente, se non si vuole che l'esaminando ne sappia più dell'esaminatore. In Inghilterra ogni anno si apre un concorso per esaminatori nelle Università di Londra e di Oxford e questi, pagati bene, non fanno altro che esaminare. Da noi questa consuetudine non è introdotta; gli esaminatori dovete crearli.

Cosicchè, oltre tutte le obiezioni che sono state fatte sinora per gli esami di Stato, credo non sia da trascurarsi la grande perdita di tempo che voi infliggerete ai giovani ed ai professori, il tempo che sottrarrete all'insegnamento efficace e serio.

Io ho fatto diverse domande; se mi si risponderà, ne sarò lieto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. A me dispiace dover intrattenere la Camera con le mie parole; avrei desiderato che persone più competenti e pratiche dell'insegnamento universitario attuale, avessero preso più frequentemente parte a questa discussione.

Io ho udito il discorso dell'onorevole Bonghi e non posso dissimulare che le sue osservazioni per

me hanno molto peso; io ho già detto altra volta che questo sistema di esami mi pareva un vero regresso, ed ora ho lo sconforto, vedendo gli articoli quali sono formulati dalla Commissione, un confermarmi in questa opinione; ciò che per me è vero dolore, perchè, a dire il vero, quando si ha la coscienza che in luogo di provvedere al progresso degli studi e ad assicurare al paese buoni professionisti, si va a decadere, non si può non sentirne vero dolore; per eccessivo amore di libertà e di autonomia, si va nell'indeterminato, si permette una pericolosa larghezza e un arbitrio nell'esecuzione di questa legge.

Anche le locuzioni sono tali da far capire che non c'è un concetto esatto, pratico, in questi articoli che ci vengano proposti. Per esempio si dice:

“ Il certificato d'immatricolazione dovrà far fede che il candidato *ha potuto compiere* il corso universitario... ” Ha potuto compiere!? Anche se non l'avesse effettivamente compiuto?

Chè cosa vuol dire praticamente “ ha potuto compiere? ” Per me, non dice niente; suona una indeterminatezza tale, che conesterà ogni negligenza. Per me, il risultamento pratico di tutte queste disposizioni sarà questo: che le nostre Università resteranno deserte; che i giovani si immatricoleranno, si iscriveranno ai corsi e poi ritorneranno alle loro case per farsi preparare dai così detti liberi docenti, cioè, farsi dare quel po' di elementi necessari per andare compiuto apparentemente il tempo prescritto, a fare l'esame di Stato davanti a queste Commissioni esaminatrici. Le quali, come saranno per l'articolo precedente composte, non potranno soddisfare nemmeno alle esigenze che ha presentemente la scienza. Mi dispiace di essere stato momentaneamente fuori dell'Aula mentre si approvava l'articolo 35: perchè, altrimenti, avrei fatto delle osservazioni sulla composizione di queste Commissioni; ma, oramai, l'articolo è approvato, e ci vuol pazienza. (*Si ride*)

Nicotera. Si perde la pazienza!

Cavalletto. Si perde, sì, la pazienza.

Bertani, (Della Commissione). Se la conserviamo noi, è molto. (*Si ride*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Cavalletto. Se si approva anche questo articolo, io credo che torneremo al vecchio sistema, anteriore all'attuale. Per esempio, secondo l'antico sistema, come si laureavano gli ingegneri? Come si dava loro la patente di libero esercizio? Davano l'esame nell'Università sulla parte teorica, cioè sulle scienze preparatorie; e dovevano riportarne la laurea (almeno allora accertavasi il loro profitto e la loro capacità nella teoria), poi dopo questa lau-

rea nella parte teorica, si lasciavano liberi di andare a far la pratica presso un ingegnere civile che, in questo caso, diventerà un libero docente. La pratica era nominale, e, dopo due anni, questi giovani si presentavano alla Commissione per dare l'esame, che, secondo il proposto sistema, si direbbe esame di Stato, per aver la patente per il libero esercizio della professione.

Vi posso dire che questi esami che si davano per aver la patente di esercizio erano esami più che superficiali: erano una formalità, non veri esami. Oggi, col sistema vigente, che si obbligano i giovani a frequentare la scuola, a percorrere effettivamente nell'Università o nell'Istituto il corso di studi teorici e pratici, a dar prova di aver profittato in essi, e si collega razionalmente la parte teorica colla parte pratica, si ottiene di avere in confronto del passato ingegneri bene istruiti, eccellenti.

Quando essi escono ora dall'Università o dall'Istituto, quando hanno ottenuto il loro diploma di laurea e di libero esercizio, potete essere sicuri che, se non tutti, la grande maggioranza sono veri ingegneri.

Invece quando voi avrete adottato il sistema che la Commissione adesso ci propone, voi andrete al regresso, avrete pochi ingegneri bene istruiti, veramente valenti, e la maggior parte saranno ingegneri di poco valore. E quello che io dico dell'ingegneria, sarà delle altre professioni.

Infine, mi credano la Commissione ed il ministro, se io parlo, parlo qui per amore del paese, non per opposizione.

Io desiderava che questa legge, migliorata, andasse in porto, ma, come la si mantiene, come la si vuole, io non so per qual ragione, o ostinazione, mantenuta senza chiarirla e correggerla, nessuno potrebbe accettarla; almeno io, in coscienza, non potrò approvarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

Rinaldi Antonio. Io sostenni l'altro ieri che la durata degli studii non è, e non può essere determinata per legge. Pare che le mie ragioni abbiano trovata grazia presso l'onorevole Commissione, tanto è vero che nell'emendamento presentato si è tolto via quell'inciso che si leggeva nell'articolo 35 del progetto primitivo, di doversi cioè provare d'essersi fatti gli studii, per la durata degli anni prescritti dalla legge. Ora io prego la Camera a voler approvare quest'emendamento della Commissione, nonostante le censure che hanno mosse gli onorevoli Dini, Curioni e Bonghi, e per tre motivi, uno più convincente dell'altro.

Non ripeterò alcuna delle ragioni che dissi l'altro giorno; e questo vi dimostra che, quando si è nel vero, le ragioni abbondano.

E primieramente, con l'articolo 55 della legge Casati si dispone che « la durata, l'ordine e la misura secondo cui gli insegnamenti dovranno essere dati, verranno determinati nei regolamenti che, in esecuzione della presente legge, saranno fatti per ciascuna Facoltà ». Il regolamento che noi abbiamo in questa materia è dell'8 ottobre 1876.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Rinaldi Antonio. Con esso si è stabilita la durata di sei anni per la medicina, di cinque per la farmacia, di quattro per tutte le altre professioni. Ora, vedete bene che è per lo meno inesatto il riportarsi ad una legge, che non potrob'essere altra che la legge Casati, quando questa alla sua volta si riporta ai regolamenti.

In secondo luogo, questo medesimo articolo 55 della legge Casati commette al Governo la cura di determinare per regolamenti l'ordine e la misura degli insegnamenti, non essendo per quella legge autonome le Università. Ma se coll'articolo 1^o del progetto di legge che stiamo discutendo, abbiamo detto che si concede l'autonomia alle Università, il che vuol dire che loro si concede quello che prima non avevano, se coll'articolo 17, divenuto 16, si è stabilito che il Collegio dei professori deve determinare l'ordine e la misura degli insegnamenti, se ai giovani è consentita piena libertà di regolare i proprii studii, se diamo grande sviluppo alla libera docenza con incondizionata libertà d'insegnamento, voi vedete che è impossibile conservare il tenore dell'articolo 55, senza incorrere in una grande contraddizione. Si è detto soventi che questa legge contiene soltanto delle modificazioni alle leggi preesistenti, e perciò queste rimangono salve nelle parti che non sono state modificate. Ma è noto a tutti il canone elementare di ermeneutica legale, che le leggi si modificano e si abrogano non solo con una espressa clausola derogatoria, ma anche per incompatibilità fra le disposizioni della legge nuova e quelle della legge anteriore. Ora, vi può essere incompatibilità maggiore di quella che si ravvisa fra una legge che assicura la autonomia, e l'altra che regolava il movimento degli studii sulle grucce dei regolamenti governativi?

Vi è poi, o signori, una terza ragione assai grave. Uno dei concetti fondamentali di questo disegno di legge è la creazione della gara fra i professori titolari ed i professori privati, gara, intendiamoci bene, non di merito, e d'ingegno soltanto, ma principalmente d'insegnamento, perchè,

io già lo dissi altra volta, con certi professori non è affatto possibile gareggiare per merito. Voi troverete, adunque, dei professori privati, i quali supplicheranno alla mancanza relativa del loro ingegno col dar poche ferie e molte lezioni, lavorando, ove d'uopo, anche nei giorni e nei mesi di vacanze universitarie. Se non s'impedisce queste libertà di superare i limiti dell'anno universitario, la gara è davvero un vantaggio grandissimo per i giovani, per i professori privati ed ufficiali, e per la coltura nazionale. Per i giovani, perchè in brevissimo tempo possono compiere il corso d'istruzione superiore; per i professori privati, perchè possono allietarsi di un numeroso concorso di giovani volenterosi; pei professori ufficiali, poichè in questa maniera soltanto si potranno veramente scuotere.

Io non intendo di offendere alcuno, ma prego la Camera a volermi consentire quello che, in fin dei conti, è diritto di ciascun deputato, la libertà della parola.

L'onorevole Spirito, l'altro ieri vi dimostrava, come, facendosi bene i conti, un professore di Università in Italia non può fare più di 71 lezione, e soggiunse che ciascuno di noi conosce come vi sono professori che ne fanno appena 15, altri 10, altri 3, altri nessuna; onde si vede che se un libero docente non farà mancare ai giovani quello studio che manca nelle Università, la coltura nazionale se ne gioverà mediante la istruzione dei giovani in un tempo più breve che non si abbia dai regolamenti. Quello, o signori, che contribuisce assolutamente alla decadenza dello studio e della coltura nazionale, io ripeterò sempre, e non mi stancherò mai di dirlo, è la mancanza delle lezioni.

Gli studi delle Università di Napoli cominciarono a scapitare dal dì che Carlo d'Angiò estese la durata delle vacanze a cinque mesi. E le altre Università dell'Italia si accomodarono all'esempio. E il mal sistema crebbe col tempo, portandosi i cinque mesi a sei. Filippo Caravita propose timidamente nel 1714 un ritorno ai cinque mesi, ma il Vidania, incaricato di dare parere sulla proposta, la respinse, perchè sei mesi sono necessari al professore per preparare le nuove lezioni, ed al giovane per riposarsi dalle lunghe durate fatiche! Ed andiamo cercando in altro le cause della decadenza degli studi?

Or ecco una domanda che è stata fatta dagli onorevoli preopinanti. In che maniera saremo noi certi, che gli studi si saranno fatti? Il certificato d'immatricolazione dirà che si sono potuti fare, non dirà che si sono fatti davvero. Ma io prego gli onorevoli preopinanti a riflettere, che ab-

biamo il certificato d'iscrizione e quello d'immatricolazione; questo vale ad assicurare la qualità di studente; l'altro vale ad accertare che quei singoli studî si sono fatti. Sicchè quando il professore privato, abilitato ad insegnare con effetti legali, ha attestato di essersi studiate le materie, non rimane a pretendersi altro che l'esame.

Questo argomento della durata degli anni per gli studî, è stato regolato in una materia affine, con criterii giustissimi, leggendosi nell'articolo 18 del regolamento 21 maggio 1882, a proposito della licenza liceale: In esso si legge. "È data facoltà agli alunni dei Licei governativi o pareggiati, di presentarsi all'esame di licenza liceale, anche dopo compiuta la sola seconda classe, quando nell'anno in corso o in quello seguente, sieno soggetti al servizio militare senza probabili o notori motivi d'esenzione o di dispensa, o si trovino in età molto avanzata, *se proveranno di aver supplito altrimenti alla loro istruzione.*"

Di regola il corso liceale si compie in 3 anni, ma in siffatti casi lo si riduce a 2 anni; e questa disposizione è utilissima così ai giovani come ai padri di famiglia; ai giovani perchè li invoglia allo studio; ai padri di famiglia perchè risparmia loro gravissime spese. Ora io domando: perchè, *mutatis mutandis*, non si vorrà applicare anche agli studî universitari questo principio?

Dirò poche altre parole:

Vi è parso necessario rialzare le Università, spirandovi dentro un soffio di libertà? Avete fatto benissimo; ma non avete provveduto ai bisogni della coltura nazionale. Quando voi avrete costretto i giovani ad iscriversi ai corsi universitari e a rimanervi legati obbligatoriamente per un determinato numero di anni, avrete provveduto alla fortuna delle Università, e, se volete anche, dei professori privati, ma non avrete provveduto agli interessi dei giovani.

Ed i giovani si vendicheranno col non assistere alle lezioni, od anche assistendovi solo nominalmente. Molti di essi poi, non potendo mantenersi lungamente in una vasta e popolosa città, si arresteranno a quelle poche conoscenze che avranno appreso nei ginnasi e nelle scuole tecniche, perchè le loro famiglie depauperate di mezzi non saranno in grado di sostenere le spese ulteriori dell'istruzione. Che sono mai, o signori, le tasse di registro e di ricchezza mobile, la fondiaria e tutte le altre delizie che il ministro delle finanze ci regala, in confronto delle spese che un padre di famiglia è costretto a sostenere parecchi anni per l'istruzione e l'educazione dei suoi figli?

Ed ecco la lunga falange degli spostati, ed ecco la ragione della sempre crescente impieganza.

Colui che ha cominciato la vita degli studi, e non può più proseguirla per le barriere che si oppongono all'insegnamento, dovrà essere di necessità o uno spostato, o unpertinace chieditore di impieghi.

Io avrei desiderato che la Camera avesse ammesso il principio di libertà d'insegnamento senza restrizioni di sorta, ma se non ho potuto riuscire a tanto per la paura dell'ignoto, da cui tutti siamo presi, m'auguro almeno che si conceda ai giovani più diligenti ed amanti dello studio la possibilità di una diminuzione di tempo nella durata dei corsi universitari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plastino.

Plastino. Io ho domandato di parlare per dire in poche parole il mio avviso intorno a tale questione abbastanza interessante circa l'andamento dei nostri studi. E dico subito che io preferiva la forma che si era seguita fin qui, per la quale, cioè, un po' nel disegno di legge, un po' negli emendamenti, ci ricompariva sempre il rispetto alla legislazione oggi vigente quanto alla durata dei corsi universitari. Ora io qui, quasi di botto, mi accorgo che questa durata degli studi scompare del tutto.

Francamente io ho bisogno di ottenere delle dichiarazioni, che mi tolgano questo dubbio, o di ottenere che la Camera non voti qualcosa che potrebbe essere assai più pericoloso di quello che essa forse, a primo vedere, non creda.

Quando si esprime la necessità, che gli studi sieno fatti in un certo tempo più o meno lungo, non si deve venire in campo, me lo consenta l'onorevole mio amico Rinaldi, con un principio di libertà, come cosa che da quella durata possa rimanere offesa. La durata degli studi è disciplina delle menti, ed è anche, se mi è lecito credere, disciplina degli animi.

Questa improvvisazione, per così dire, di uomini dotti, io non l'ammetto. Io veramente non ho incontrato mai che la dottrina, l'insegnamento sodo, l'insegnamento digerito si possano improvvisare in tempo assai breve.

Questa fortuna, insomma, d'incentrare per via una quantità grande di genii incompresi, le cui ali spaziano liberissimamente, con la sola durata di un mese, di un anno, nei campi della scienza, francamente è cosa che, da un lato, io non ho conosciuto mai e che, d'altro lato, io temerei come pericolosa.

Fò anche un'altra osservazione. Sarà perfetta-

mente vero che una data serie di studi si possa da un giovane meno intelligente compiere in un tempo più lungo, o da un giovane più intelligente in un tempo più breve. E che perciò? La legge deve provvedere alla condizione media delle persone, non già alle condizioni eccezionali. E ciò senza soggiungervi pure, che a me pare cosa molto salutare di soffermare anche questi ingegni pronti, eccezionali, di soffermarli nella cultura lenta dei loro studi; perchè in tal modo, invece di sciupare o sperdere questo patrimonio che hanno del maggior ingegno, potranno trarne, con la dovuta paziente insistenza, gli effetti utili, ai quali possono meglio degli altri aspirare.

Per modo che questa durata degli studi come modo di maturare gl'intelletti, e un po', dico io, anche la coscienza, è utile e salutare non solo alla media dei giovani, ma, a giudizio mio, anche a quegli ingegni più svegliati, che potrebbero correre più facilmente degli altri.

Ho sentito dire dall'onorevole mio amico Rinaldi, che, avendo la Camera consentito non solo, ma oramai determinato, anche nelle disposizioni di questa legge, l'autonomia degli Istituti superiori, essa riceverebbe una tal quale offesa da questa determinazione di durata degli studi.

Io vi osservo, invece, che, se da un lato voi consentite a ciascuna Università, o meglio a ciascuna Facoltà, di stabilire i regolamenti didattici, e di stabilire anche la durata dei corsi, e poi disarmate questa Facoltà, permettendo a ciascun giovane di rimanervi, o no, a sua volontà, quel dato numero di anni, allora, francamente, io non solamente non vedo tutelata l'autonomia che avete dato alle Facoltà, ma invece, la vedo gravemente colpita.

Avete dato alle Facoltà l'autonomia didattica, e poi mi pare che l'abbiate colpita quando non avete imposto gli esami nelle materie libere, cioè in quelle materie che non sono comprese negli esami di Stato; perchè per queste materie, ve lo predico io, non ci saranno, dall'approvazione di questa legge in poi, nè scolari che desiderino di studiarle, nè, di conseguenza, professori che desiderino d'insegnarle, perchè alle panche non s'insegna.

Ora voi volete che la Facoltà determini la durata dei corsi che agli studii suoi si riferiscono, ma non pensate che, logicamente e seriamente, tal cosa dovrete volere a un necessario patto, che cioè codesta determinazione non diventi desiderio accademico, infruttuoso, delle Facoltà stesse, ma diventi obbligo che esse possano imporre ai giovani, i quali frequentano quell'Uni-

versità. Io dunque vi domando se con questa maniera vostra voi abbiate tutelato, o non piuttosto offeso il modo sicuro, pratico, di mantenere codesta autonomia didattica che avete proclamata.

Diceva altresì l'onorevole Rinaldi, che questo stabilire la durata possa per avventura prendere aspetto di una diminuzione di efficacia, di un impedimento a quella libera concorrenza, che si vuole ottenere tra privati insegnanti e professori ufficiali.

Diceva egli: lezioni se ne fanno poche in Italia; domani potrà, tolta questa pastoia del tempo misurato, domani potrà il libero insegnante, facendo 100 lezioni, quando invece il professore ufficiale a sua volta ne fa appena 50 nel medesimo corso, far guadagnare due anni di tempo.

Io però (sarò di una ostinatezza e di una impenitenza eccezionale, da dovermene forse dolere con me medesimo) sono assai convinto e assai franco se vi dichiaro, che questa faccenda non la intendo. Non si somministrano come medicinali ed alimenti le lezioni, in numero più o meno crescente. Una certa durata per assimilare le lezioni che si ricevono, una certa tranquillità e quasi un certo riposo inconscio del cervello sulle idee che vi sono penetrate dentro, è condizione essenzialissima, perchè il cervello si formi bene, e le cognizioni diventino ferme, stabili e forti. Credete voi, che se venisse un volenterosissimo professore privato, il quale volesse sacrificarsi mattina e sera tutti i giorni dell'anno, non sedotto da nessun carnevale di questo mondo, da nessuna festa qualsiasi, credete voi che io gli manderei a scuola i miei figli?

Io non glieli manderei di certo, poichè quel modo lì è un modo addirittura empirico, punto illuminato, punto adatto a somministrare in una maniera serena, riposata, più confacente all'assimilazione naturale dell'ingegno, le cognizioni.

Per queste ragioni, io rivolgo vivissima preghiera alla Commissione e al ministro, perchè tengano conto di queste mie considerazioni desunte da dati di fatto, da esperienza pratica; ne tengano conto, perchè l'opposto sarebbe una decisione non solo contraria, ripeto, e pernicioso all'andamento degli studi, ma anche un mezzo perchè rimanga senz'armi, senza garanzia quell'autonomia, che voi avete voluto concedere agli Istituti superiori.

Del resto, io ho manifestato il legittimo e ben pensato desiderio e pensiero mio, ne ho fatto preghiera proprio, lo ripeto, di tutto cuore, al ministro della pubblica istruzione e al relatore; il debito mio l'ho fatto; resta ad altri di fare il suo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Vorrei che nessuno ci rimproverasse di prolungare codesta discussione. Io aveva fatto davvero proposito fermo, per la parte mia, di non prolungarla anzi di abbreviarla. (*ilarità*) E ve ne do una prova persuadente: ho bisogno di partire; e sono proprio forzato a partire. Ma la colpa, scusino, e tutta quanta della Commissione.

Lazzaro. (*Della Commissione*) Si capisce!

Bonghi. Io credo che sia così chiaro, che la parola, che ha detto per burla l'onorevole Lazzaro, potrebbe ripeterla anche da senno.

Per colpa della Commissione, noi ci troviamo impacciati in questa discussione. Avevamo davanti una proposta del Ministero, nella quale erano mantenute le basi, le guarentigie principali della istruzione universitaria, quali esistono nella nostra, e nelle legislazioni di tutti quanti i popoli civili di Europa. Venne la Commissione e colla sua prima proposta, non si dipartì di gran lunga dalle proposte del Ministero; mantenne la durata degli anni, ed aggiunse una cosa non esatta, cioè che la durata degli anni fosse prescritta dalla legge.

Ed ecco che quasi, per così dire, mentre io discorrevo, mi sono dovuto accorgere che la durata degli anni scompare del tutto dalle prescrizioni della Commissione; e così quello, che era prescritto nella legge, diventa in tutto e per tutto dimenticato.

Berio, relatore. Ma non è vero.

Bonghi. Veda, caro mio signor relatore (*ilarità*), può essere che non sia vero...

Berio, relatore. Non è vero affatto.

Bonghi. Ma noi non possiamo entrare nell'animo della Commissione e dell'onorevole relatore.

Quando noi vediamo levata via dalla legge una disposizione che prima vi era espressa, quale conclusione dobbiamo trarne? Quella dell'onorevole Rinaldi, che la Commissione, essendosi persuasa del discorso da lui fatto l'altra sera, ha mutato opinione, ed ha creduto necessario...

Berio, relatore. No! no!

Bonghi. Ella dice di no, e va benissimo; ma veda, onorevole relatore, abbia pietà della nostra povertà di spirito; non siamo tutti capaci di voli repentini e di divinazioni profonde.

Ma non sono io, che penso così, io ne avevo avuto il sospetto e l'onorevole Rinaldi ha concluso proprio che la mancanza di una disposizione che stabilisce la durata degli anni è una garanzia di libertà per lo studente, che la Commissione non poteva trascurare.

Ora l'onorevole relatore dice che non è così; ma allora faccia il piacere di spiegarci come una formula, che sembra essere abbandonata, invece non si abbandona.

Io non entrerò, come ne aveva intenzione prima che parlasse l'onorevole Plastino, a rispondere all'onorevole Rinaldi, tanto più che credo che egli sia stato tratto in errore dalla prima forma prediletta dalla Commissione. Egli ha creduto che, la Commissione avendo detto che la durata degli anni era prescritta dalla legge, egli, col provare che questa durata nella legge non era prescritta, avrebbe dato a questo suo nemico il maggior colpo possibile.

Ma, scusi, onorevole Rinaldi, la legge non prescrive la durata degli anni; reputandola materia di regolamento, stabilì che la durata degli anni dovesse essere bensì prescritta, ma non volle assumere questo ufficio, perchè anche il giudizio sulla durata di ciascun corso è cosa assai grave ed è soggetto a molte variazioni. Ma la legge ha tuttavia prescritto che la durata del corso debba essere obbligatoria per gli studenti. E mi permetta l'onorevole Rinaldi di fargli osservare che quello che la legge del 1859 ha prescritto, è il fondamento di tutte quante le legislazioni universitarie d'Europa.

Dove si ammette mai che la durata del corso possa essere ridotta ad arbitrio dello studente? Come volete voi che non influiscano sopra di lui le cagioni che lo spingono ad abbreviare il suo corso, per entrare più presto possibile in carriera? Come mai potete immaginare che i motivi che voi credete buoni siano attivi, e quelli di certo cattivi, non siano per nulla attivi? Certo, può darsi il caso che qualcuno dovrà impiegare qualche semestre di più di quello che occorrerebbe, ma quale danno ne avrà uno studente quando studierà un semestre di più? Ma quanto non sarà maggiore il danno che ne risentirà tutta quanta la studentesca, se la lasciate libera di abbreviare la durata del corso e di presentarsi all'esame come ad un'alea?

Il principio che l'esame solo non basta a garantire del profitto del giovane, è un principio che io credo ormai ammesso da tutti coloro che si occupano della pubblica istruzione; è un principio che come è nelle teorie così è nella pratica di tutti gli Stati; ed è naturale: è necessario che il giovane si familiarizzi con la coltura, che non sia indotto da interessi volgari, dall'interesse immediato della vita, ad abbandonare interessi più alti, interessi che non riguardano lui soltanto, ma la

società tutta che vuole l'incremento, lo sviluppo della coltura nazionale.

Ecco perchè s'impone la durata del corso: è un principio utile agli studenti, utile per la società; ed è nella coscienza stessa del pubblico cotesto principio, che il corso universitario debba durare qualche tempo.

Poichè l'onorevole relatore mi ha interrotto dicendomi che non era vero quello che pareva vero all'onorevole Rinaldi, io aspetterò di sapere quale sia il vero.

Nella discussione di questo disegno di legge, non si può ricevere risposta se non da quelli che l'hanno scritto; io li prego quindi, quando vogliono rispondere a ciò, di rispondere anche alle altre domande che ho fatto io, e che l'onorevole Dini e l'onorevole Curioni mi hanno detto di aver fatto ancor essi.

Presidente. L'onorevole Corleo ha sostituito agli emendamenti proposti agli articoli 36 e 39, la seguente proposta: "Propongo che nel secondo capoverso dell'articolo 36, dopo le parole: *corso universitario*, si aggiunga: *e avrà compiuto due corsi, l'uno delle materie storiche e letterarie e l'altro delle filosofiche*; e che in fine dell'articolo si aggiunga questo capoverso:

"Saranno dispensati dal dare esami delle materie fondamentali e scientifiche coloro che avranno superato gli esami speciali, alla fine di ciascun corso, con otto decimi dei punti. Ma l'esame pratico o di esercizio dovrà sempre darsi da essi per le rispettive materie. "

L'onorevole Curioni, ritirando l'emendamento che aveva proposto, propone il seguente all'articolo 36:

"Per essere ammesso all'esame di Stato, il candidato dovrà presentare il certificato di aver compiuto l'intero corso universitario o d'Istituto superiore prescritto nelle materie di studio e nella durata degli anni, e di aver pagato le tasse stabilite nella tabella F. "

L'onorevole Dini mantiene l'emendamento che aveva proposto al primitivo articolo 36; e propone che in fine all'articolo si aggiunga il seguente capoverso: "I candidati all'esame di Stato dovranno pagare le tasse stabilite nella tabella F. "

Ove poi la Commissione insista nel suo nuovo articolo e che il suo emendamento non sia accettato, propone ancora che nel secondo capoverso alle parole: *ha potuto compiere il corso universitario*, si sostituiscano le altre: *ha compiuto regolarmente il corso universitario*.

L'onorevole Plastino propone che invece delle parole: *ai corsi universitari* si dica; *ai corsi uffi-*

ciali liberi, e si aggiunga: secondo la distribuzione degli anni prescritta dalle Facoltà.

Ora pregherei la Commissione e il ministro di voler esprimere il loro avviso sui vari emendamenti.

Berio, relatore. Onorevole presidente, se ho ben compreso, l'onorevole Dini mantiene anche l'emendamento stampato.

Presidente. Perfettamente.

Berio relatore. Sta bene. E l'onorevole Corleo mantiene pure il suo.

Presidente. No, l'onorevole Corleo ritira i suoi, e soltanto ne propone un altro che le ha mandato or ora.

Berio, relatore. Risponderò anzitutto all'onorevole Corleo, il quale propone che si aggiungano nel secondo paragrafo, dopo le parole " corso universitario „ questo altre " e di aver compiuto due corsi, l'uno delle materie letterarie e storiche, e l'altro della filosofia. „

Onorevole Corleo, la Commissione, quando formulava l'articolo 34 che venne votato quest'oggi, nello stabilire che le materie necessarie per l'esame di Stato saranno determinate secondo il parere delle Facoltà e del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ha inteso di stabilire che questo Facoltà ed il Consiglio superiore possano aumentare, se lo ritengono utile, il numero delle materie attualmente prefisse per l'esame di laurea, tenendo anche calcolo della coltura letteraria e filosofica.

Quindi in tale facoltà è compresa anche quella di determinare due o più corsi, per l'esame di Stato, delle Facoltà di lettere e filosofia. Più di così non si potrebbe fare; perchè se noi avessimo ora a stabilire due corsi in più di quelli prescritti per la laurea, noi verremmo ad aggravare troppo le condizioni finanziarie degli studenti, con due nuovi corsi per i quali dovrebbero pagare le relative tasse, mentre invece può avvenire che, nel determinare le materie per l'esame di Stato, le Facoltà ed il Consiglio superiore di pubblica istruzione trovino, ad esempio, che qualcheduno dei corsi attualmente obbligatori sia di minore utilità di un corso di filosofia o di lettere, ecc.; e quindi, determinando il numero delle materie, possano prescrivere piuttosto una che un'altra, ad esempio qualche materia o della Facoltà di filosofia, o di quella di lettere.

In altri termini, la proposta dell'onorevole Corleo può essere attuata nel regolamento, il quale determinerà le materie obbligatorie per l'esame di Stato, se le Facoltà universitarie e il Consiglio superiore la giudicheranno utile; ma noi non

possiamo ora pregiudicare il giudizio del Consiglio superiore.

In secondo luogo, l'onorevole Corleo dice: " Saranno dispensati dal dare esame sulle materie fondamentali scientifiche quelli che avessero superato esami speciali alla fine di ciascun corso, con otto decimi dei punti. Ma l'esame pratico di esercizio dovrà sempre darsi per le rispettive materie. „

Non è possibile alla Commissione di accettare quest'emendamento, che avrebbe per effetto, (e sono costanti gli sforzi che l'onorevole Corleo ha fatto a questo scopo) di richiamare sotto una forma indiretta gli esami biennali o annuali, e di stabilire per questi esami dati dalle Facoltà, una efficacia dalla quale verrebbero a derivarne tutti gli inconvenienti che abbiamo, nel corso della discussione, accennati, e che ci hanno consigliato di non accettare la condizione di subordinare l'esame di Stato all'esame di laurea.

Questo va detto in tesi generale. Ma per la proposta speciale che fa ora l'onorevole Corleo, nascerrebbe, se fosse accolta dalla Camera, quest'altro inconveniente. Noi vogliamo la gara fra le Università, ma vogliamo che questa gara sia leale e legittima.

Ora, se si ammettesse che gli esami speciali dati innanzi a qualche Facoltà e superati con otto punti dispensano dagli esami di Stato, potrebbe verificarsi questo, che qualche Università, la quale non potesse vivere per merito proprio, piglierebbe il sistema di dare otto punti a tutti gli studenti che si presentassero agli esami, e in questo modo sparirebbe la serietà delle disposizioni di questa legge. Anche per questa ragione, onorevole Corleo, è impossibile alla Commissione accettare il di lei emendamento.

Per quanto si riferisce all'emendamento dell'onorevole Dini, sarà anche più facile di rispondere. L'onorevole Dini vorrebbe che, per essere ammesso all'esame di Stato, il candidato debba presentare il certificato di immatricolazione all'Università od Istituto superiore, certificato che dovrà anche provare che egli ha compiuto regolarmente tutti i suoi studi nel numero di anni voluti dalla legge e dai regolamenti; e poi i certificati d'iscrizione e profitto ai corsi speciali e liberi sulle materie che gli attuali ordinamenti richiedono per poter conseguire la laurea, od uno dei diplomi professionali conferiti dalle Università od Istituti superiori, e su quelle altre materie che verranno determinate nel regolamento generale per l'attuazione della presente legge.

Cominciando dalla seconda parte del suo emendamento, dirò all'onorevole Dini che mi fa molta

impressione il vedere come, anche sotto questa forma egli tenti, col suo ingegno, di riprodurre nella legge ciò che la Commissione ed il ministro assolutamente non vi vogliono, e che la Camera ha assolutamente deliberato di non volervi.

Vedete infatti, o signori, l'effetto di questo emendamento. Qualora dicessimo che per essere ammesso all'esame di Stato è necessario il certificato di iscrizione e di profitto ai corsi universitari ed a tutti i corsi che costituiscono le Facoltà, cioè all'esame della laurea, che cosa faremmo? Che mentre vogliamo l'esame di Stato indipendente assolutamente da tutto quanto concerne le disposizioni delle Facoltà e dei professori ufficiali, noi verremmo nuovamente a mettere gli studenti sotto la dominazione appunto di questi professori ufficiali, e a creare tutti quegli inconvenienti che noi abbiamo lamentato, discutendo della libera docenza, e che abbiamo cercato di eliminare. Infatti il certificato di profitto sarebbe una delle condizioni per presentarsi all'esame di Stato. E ciò assolutamente non possiamo ammetterlo.

Ammiro l'ingegno dell'onorevole Dini, ma lo prego di credere che la legge l'ho studiata anch'io, e che chiuderò la porta a questo e ad ogni altro emendamento di simil genere, almeno fino a quando la Camera vorrà accettare le nostre preghiere.

Per quanto concerne la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Dini, debbo dire che in tutta la questione che venne fatta oggi, io sono perfettamente d'accordo con tutti gli avversarii della nostra proposta; inquantochè essi suppongono nelle disposizioni della Commissione un valore di esclusione del numero degli anni prescritti dalla legge, che assolutamente non c'è.

Mi rincresce di dovermi difendere, in questa parte, anche dal bel discorso in difesa della Commissione pronunciato dall'onorevole Rinaldi; poichè non posso accettare gli elogi, che l'unico oratore che ha parlato in difesa di questo articolo, vorrebbe farci, così come non posso accettare i rimproveri che per questo articolo ci furono fatti e che non sono meritati. La verità è che le condizioni per essere ammesso all'esame di Stato sono:

1° di presentare il certificato d'immatricolazione, e quello d'iscrizione per le materie richieste per detto esame;

2° di far fede d'aver compiuto il corso universitario.

I nostri egregi avversari si sono fermati ad una delle parti meno importanti di questa disposizione. La disposizione principale è quella che prescrive di far fede di aver compiuti gli studi

universitari; la disposizione secondaria, è che si faccia questa fede per mezzo del certificato d'immatricolazione.

Ora, se coloro i quali hanno combattuto questo articolo mi avessero detto che il certificato d'immatricolazione non può far fede, come noi crediamo e intendiamo, avrei capito il loro concetto; ma quando essi vengono a combattere il progetto della Commissione, dicendo che essa ha voluto togliere l'obbligatorietà di un termine fisso di anni per il compimento del corso universitario, io non posso più seguirli in questo argomento, e posso tanto meno ammettere che questo argomento sia giusto. Imperocchè l'articolo 55 della legge Casati, al quale corrisponde l'ultimo articolo della legge medesima, articolo di cui non fu tenuto gran conto dagli oppositori, stabilisce: che la durata, l'ordine e la misura assegnata a quello o questo insegnamento verranno determinate nei regolamenti, che in esecuzione di quella legge saranno fatti per ciascuna Facoltà.

Questi regolamenti vennero fatti a norma e per il tempo indicato nel penultimo articolo, cioè nell'articolo 179, della legge Casati; e rimasero e sono in vigore fino a tanto che non fossero in qualche parte cambiati. E tanto i primi che furono emanati, quanto quelli che li hanno sostituiti, hanno tenuto sempre ferma quella parte del regolamento che è legislativa, perchè dipende da una disposizione testuale di legge, espressa due volte, e che determina la durata dei corsi.

Dicendo quindi che il candidato all'esame di Stato deve far fede di aver compiuto il corso universitario, la Commissione ha inteso di dire che lo abbia compiuto nel senso prescritto dalla legge, perchè non si può compiere il corso universitario altrimenti che come è prescritto; vale a dire, che debba durare quattro anni per il corso di giurisprudenza; che ne debba durare sei, due dei quali in esercizi pratici, per il corso di medicina; che debba durare cinque anni per il corso d'ingegneria, tre dei quali nella scuola d'applicazione degli ingegneri.

Attualmente questa disposizione è in vigore per effetto dell'articolo 55 della legge Casati, quindi per effetto di una disposizione legislativa a cui non si deroga con questa legge, perchè la legge attuale è legge di modificazioni e non di completa riorganizzazione. Vogliano quindi credere i nostri egregi colleghi, che quando noi dicevamo (e crediamo di aver detto bene) che il candidato all'esame di Stato deve aver compiuto il corso uni-

versitario, abbiamo inteso che questo corso debba essere compiuto nel modo voluto dalla legge.

Si è detto che noi abbiamo fatto male ad eliminare quella parte dell'articolo precedente nella quale era detto: " il numero di anni prescritto dalla legge. "

Ma noi abbiamo pensato: nel dire: il candidato deve avere compiuto il corso universitario, quando sappiamo che questo corso è prefisso nei modi che io ho accennato, esprimiamo veramente bene il nostro concetto ch'egli, cioè, debba aver compiuto tutto il corso medesimo? Ci parve e ci pare di sì; e non ci sembra per conseguenza di meritare la critica così grande che ci è stata fatta a questo proposito.

Tanto più se si consideri che questa disposizione, messa in armonia con quella del primo comma, se non ha il valore che noi le attribuiamo, non ha ombra di valore. E noi ben sappiamo che nella legge, le disposizioni debbono essere intese in senso che abbiano il valore loro naturale, e non avere un'interpretazione per la quale non avrebbero ragione di essere.

Per questi motivi dunque, noi non possiamo accettare nemmeno la prima parte di questo emendamento dell'onorevole Dini.

Un altro emendamento proposto dall'onorevole Dini è il seguente:

" Nel caso che la Commissione insista nella nuova redazione, propongo che alle parole *ha potuto compiere* il corso universitario, nel secondo comma si sostituiscano le altre: *ha compiuto regolarmente il corso universitario* o d'Istituto superiore prescritto nelle materie di studio e nella durata degli anni. „ Insomma, viene riprodotto l'articolo del progetto ministeriale.

Io dichiaro che la Commissione non accetto nemmeno questo emendamento. Se la Camera lo vorrà accettare padronissima, ma noi non crediamo, che sia necessaria questa ulteriore spiegazione.

L'onorevole Dini ha un terzo emendamento.

" Il sottoscritto, nel caso che il suo emendamento risulti approvato, propone che in fine dell'articolo si aggiunga il seguente comma:

" I candidati all'esame di Stato dovranno pagare le tasse stabilite. „ Ma siccome la Commissione non accetta l'altro emendamento, così naturalmente respinge anche questo.

L'onorevole Curioni, in un suo emendamento, così manifesta la propria opinione e il desiderio di modificare la legge. " Per essere ammesso all'esame di Stato il candidato dovrà dimostrare di

aver compiuto l'intero corso universitario o d'istituto superiore prescritto nelle materie di studio e nella durata degli anni, e pagare le tasse stabilito dall'annessa tabella F. „ Come vede l'onorevole Curioni, la disposizione del nostro articolo è perfettamente identica, ed ha lo stesso valore di questo suo emendamento. E non vi è quindi ragione per la quale la Commissione debba rinunciare alla sua dizione.

Finalmente l'onorevole Plastino presenta un emendamento del seguente tenore:

" Il sottoscritto propone che all'articolo 36, dopo le parole, ai corsi ufficiali liberi, si aggiunga: secondo la distribuzione degli anni che ciascuna Facoltà avrà dato ai suoi corsi. „

L'onorevole Plastino andrebbe così più in là di quello a cui vuole arrivare la Commissione; la quale non può acconsentire alla sua proposta per la ragione già accennata, che cioè si farebbe un concorso a chi fa più presto, cosa che non sarebbe nell'interesse degli studi. E quindi faccio istanza all'onorevole Plastino di voler ritirare il suo emendamento, che non potrebbe essere accettato.

Mi rimane ora da fare una sola osservazione.

L'onorevole Bonghi e altri oratori hanno fatto una lunga critica del disposto dell'articolo 36; l'onorevole Bonghi anzi nella prima parte del suo discorso, ha criticato l'articolo 35 già votato. Forse ciò avvenne perchè nella stampa di questi articoli 35 e 36 è incorso quel tale errore d'impaginazione, che già parecchie volte venne rilevato dall'egregio nostro Presidente.

Ma il fatto è che la maggior parte delle osservazioni dell'onorevole Bonghi, si riferiscono all'articolo 35 che è già votato, e per conseguenza mi dispenso dal confutare le ragioni addotte contro una disposizione del disegno di legge che la Camera ha già accettata.

Per quanto concerne la disposizione dell'articolo 36, l'onorevole Bonghi insistè nel sostenere che sarebbe pericoloso il ridurre il numero degli anni di corso, e si diffuse con dotte argomentazioni a dimostrare la ragionevolezza di questa sua tesi. Siccome noi conveniamo con lui per le ragioni che ho già accennate, e siamo ben lontani dal volere introdurre nella legge una modificazione così pericolosa, anche a questa parte del suo discorso parmi inutile rispondere.

Io dovrei, per debito di cortesia, rispondere una parola all'onorevole Cavalletto, il quale, come l'onorevole Dini, disse di non vedere in questa legge, specialmente per il modo con cui è formulato l'ar-

ticolo in discussione, altro che un abbassamento della coltura nazionale.

L'unica ragione addotta dall'onorevole Cavalletto per dimostrare questa sua affermazione è stata quella che fu pure adottata dagli onorevoli Bonghi, Plastino e dagli altri, che cioè si distrugge la durata degli anni obbligatori...

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Berio, relatore. ...pel completamento dei corsi.

Ora io domando all'onorevole Cavalletto: ma in questa disposizione della Commissione che cosa si contiene in sostanza?

Che per essere ammesso all'esame di Stato, bisogna presentare il certificato di tutti i corsi obbligatori per l'esame stesso. È detto inoltre che dal certificato d'immatricolazione deve risultare che il candidato è stato all'Università tanto tempo che basti per poter compiere l'intero corso universitario.

Ora questo è ciò che ha voluto pure l'onorevole Cavalletto. Se egli crede che manchi qualche altra disposizione, io lo prego d'indicarmela, poichè davvero non saprei che altro aggiungere.

Rimane un'altro obbietto importantissimo ancora, sul quale ha insistito l'onorevole Dini, rinnovando la dichiarazione che la Commissione, sbagliando sempre tutto, riesce in ogni sua modificazione ad abbassare e rovinare la coltura nazionale.

L'emendamento dell'onorevole Dini consiste nel dire che bisogna obbligare i candidati all'esame di Stato, a presentare non il certificato d'iscrizione a tutti i corsi obbligatori per l'esame di Stato, ma a tutti i corsi obbligatori per la laurea.

Poichè altrimenti, egli dice, gli studenti non seguiranno tutti i corsi obbligatori per la laurea; e conseguentemente ne verrà quel famoso abbassamento della coltura nazionale, del quale siamo colpevoli noi della Commissione e l'onorevole ministro.

Se l'onorevole Dini però avesse atteso alle disposizioni della legge già votata, e alla discussione fatta in questa Camera, avrebbe compreso non essere necessario rinnovare alla Commissione questo rimprovero, poichè è stabilito, per il disposto dell'articolo 32, che gli esami di Stato non debbono e non possono essere di importanza minore di quello che attualmente sono gli esami di laurea.

Consequentemente, questa dichiarazione, della quale si sono con parole tanto cortesi, e per le quali sento il dovere di vivissimo ringraziamento, accontentati gli onorevoli Coppino e Cairoli,

esclude intieramente questo altro pericolo immaginario, che l'onorevole Dini prevedeva.

Ripeto in ogni modo, e perchè la Camera possa essere perfettamente tranquilla, che non saranno prescritte per l'esame di Stato minori materie di quelle che sono prescritte attualmente; a meno che il Consiglio superiore di pubblica istruzione, che è un ente rispettabile, o nel quale suppongo che abbiate fiducia, non trovasse, per esempio, opportuno stabilire che una delle materie di esame di Stato, che sono attualmente condizione per la laurea, possa esser sostituita da un'altra migliore, come sarebbe un corso di letteratura, un corso di filosofia, e che so io. Salvo questo, che non è un danno ma un vantaggio, non vi può essere il pericolo temuto dall'onorevole Dini.

Io non aggiungo altro; chiedendo scusa alla Camera se non rispondo a tutte le obiezioni fatte, e specialmente alle molte dell'onorevole Bonghi, poichè ciò richiederebbe uno spazio di tempo non breve.

Presidente. Vuole avere la compiacenza di rimandarmi gli emendamenti?

Berio, relatore. Eccoli. (*Glieli trasmette*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini Ulisse.

Dini Ulisse. Mi duole di dover dire che le parole dell'onorevole relatore non mi hanno punto persuaso...

Berio, relatore. Si sapeva prima.

Dini Ulisse ... e che io resto fermo completamente nelle mie prime opinioni. Egli disse che io ho cercato di far ritornare per un'altra parte gli esami speciali, che la Camera ha scartati, col richiedere i certificati. E l'onorevole relatore aggiunse che si preoccupava molto di questo perchè, ove si richiedessero i certificati degli esami, ne avverrebbe che ne sarebbero danneggiati questi benedetti liberi docenti, di cui tanto si parlò in questi giorni, e ai quali soltanto si pensa. Quasi che gli studenti, cui prima bisognerebbe pensare, non esistessero più, o fossero diversi da quello che sono naturalmente; o quasi che i liberi docenti fossero la sola cosa necessaria in Italia; mentre poi in sostanza, se si eccettua Napoli, nelle altre Università italiane, o almeno nella maggior parte di esse, i liberi docenti non ci sono, e forse non ci saranno mai, almeno per fare quella gara, quella concorrenza ai professori ufficiali che l'onorevole relatore si aspetta. Il relatore ha dubitato, diceva, che coi certificati di profitto che io chiedevo si potessero danneggiare i liberi docenti, perchè i certificati di profitto, egli ha detto, corrispondono agli esami, e agli esami i liberi docenti non sa-

rebbero che in minoranza nelle Commissioni. Ma io osservo all'onorevole relatore che di certificati di profitto ne ho dati io stesso, in otto o dieci anni, qualche centinaio, e per questi non ho mai avuto bisogno di Commissioni di esami; perchè i certificati di profitto li rilascia il professore che insegna.

Quindi col mio emendamento, se ci sarà un libero docente di cui il giovane abbia seguito il corso con profitto, sarà ches tesso quello rilascerà il certificato, senza bisogno di professori ufficiali, e non ne avrà in conseguenza alcun danno quando al giovane che si presenta all'esame di Stato sia richiesto quel certificato di profitto. Io dunque non cercava di riprodurre con un'altra forma gli esami che l'onorevole relatore crede essere stati esclusi dalla Camera, mentre io propriamente credo che la Camera non si sia su ciò pronunziata; ma io cercava che i giovani presentassero un certificato di profitto, che fosse conseguenza del loro contatto durante l'anno coi professori singoli, o di un colloquio con loro, e pel quale si avesse modo di assicurarsi non solamente della iscrizione ai corsi, ma anche del loro studio.

L'onorevole relatore non accetta neppure la prima parte del mio emendamento, e ciò perchè, egli dice, le leggi esistenti stabiliscono già abbastanza per quello che si riferisce alla durata dei corsi universitari. Io veramente non ho mai trovato ciò; ma se pure vi è, non sarebbe poi stato un gran male di aggiungere qui anche questa prescrizione; se ne ripetono tante in questa legge delle prescrizioni della legge Casati! Potevamo ripetere anche questa!

E poi, tanto è giusto il mio dubbio, onorevole relatore, che ella ha avuto oggi alla Camera i ringraziamenti dell'onorevole Rinaldi, appunto perchè, secondando le sue idee, ella aveva modificato l'articolo, togliendovi la prescrizione della durata dei corsi.

Del resto, io ben prevedeva ormai la non accettazione del mio emendamento; ma io sentiva e sento il dovere d'insistervi, perchè non m'illudo; vedo quali pur troppo saranno le conseguenze della vostra legge per la scienza italiana.

La scienza non ne soffrirà, disse l'onorevole relatore, perchè l'esame di Stato non sarà inferiore a quello di laurea. E io ve lo ammetto anche maggiore; ma, onorevole ministro, onorevole Commissione, non comprendete che gli esami di laurea attuali, e di questi appunto parla la legge e non d'altri, suppongono degli esami precedenti, dati negli anni anteriori del corso su

molte e molte materie; dati al secondo o terzo anno non so, ma insomma già dati prima della laurea, e sui quali l'esame di laurea naturalmente non torna, come non ci potrà tornare il vostro esame di Stato, perchè non si può chiedere tutto in una volta l'esame su venti o su trenta materie; perchè non si può chiedere in una sola volta un esame che ora si chiede in tre, in quattro e anche in più volte? Non vedete dunque che indubitatamente colle vostre disposizioni dovrete contentarvi di avere dai giovani il certificato d'iscrizione soltanto sopra alcune materie, senza che gli possiate chiedere nulla sopra un'altra parte di materie che pure saranno importantissime?

Si; siatene certi, queste materie alla fine non saranno più neppure insegnate nelle Università, perchè, per la maggior parte, i giovani non ne frequenteranno le lezioni; come finirà anche che il più dei giovani se ne starà a casa invece che all'Università, e andrà poi a prendere l'esame a comodo; e di qui ne avrete quel peggioramento dell'istruzione superiore che io sentiva il dovere di segnalare.

La Camera è padrona di deliberare sul mio emendamento come meglio crede; io ad ogni modo il mio dovere l'ho compiuto, esponendo qui queste idee; e la mia coscienza non avrà nulla a rimproverarsi comunque vadano le cose.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Ho chiesto di parlare per rispondere brevemente alle poche parole che mi ha rivolto l'onorevole relatore.

Se nel testo dell'articolo fossero espresse le cose ch'egli mi ha dichiarato, potrei essere anche mediocrementemente soddisfatto; ma le dichiarazioni, onorevole relatore, non fanno testo di legge; la legge è quella che è scritta, e delle dichiarazioni che qui si fanno ad illustrazione, praticamente non si tiene conto. Ella ha detto che abbiano compiuto il corso universitario per la durata stabilita dal regolamento che ha valore di legge; ma queste cose nel suo articolo non sono precisate. Mi scusi, qui si dice: " Il certificato d'immatricolazione dovrà far fede che il candidato ha potuto compiere il corso universitario; che ha potuto e non che l'ha effettivamente compiuto; può iscriversi benissimo e poi non andare a scuola; e chi mi assicura che, restandosene a casa, lo studente ritrarrà il profitto che otterrebbe dall'obbligo di presenziare la scuola? Ora io mi domando: che ragione c'è di cambiare il vigente sistema di disposizioni scolastiche, le quali danno attualmente buoni frutti? Io ve lo ripeto: con la vostra

formula otterrete questo: che le Università resteranno in gran parte deserte, e che avrete ottenuto dagli studenti un profitto di molto minore di quello che si ottiene adesso.

Vi ho ripetutamente affermato che, in virtù del presente loro ordinamento, dalle scuole di applicazione degl'ingegneri abbiamo ottenuto un grande progresso rispetto al passato; ebbene, vi ripeto, che colla vostra legge invece otterremo un gran regresso.

Voi sacrificate il progresso scientifico, la coltura del paese alla utopia della libera docenza. Dico *utopia*, perchè la libera docenza, trattandosi in gran parte di scienze sperimentali, non potrà essere molto efficace. Per questa utopia, ripeto, voi sacrificate il vero progresso del paese. Del resto, la Camera faccia quello che crede; io voterò secondo la mia coscienza.

Presidente. Chiedo all'onorevole Curioni se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Curioni. Io, dopo le dichiarazioni del relatore, ritirerei il mio emendamento, se, per potersi benissimo inscrivere nel certificato d'immatricolazione anche la carriera scolastica dello studente, egli volesse almeno aver la gentilezza di accettare le parole: *ha compiuto*, invece delle altre: *ha potuto compiere*.

Voci. Accetti! Accetti!

Presidente. Prego di far silenzio.

Curioni. Poi avrei anche un'osservazione da fare. Nella tabella *F'*, dove sono fissate le tasse per l'esame di Stato, sta scritto che per la scuola di applicazione degli ingegneri c'è la tassa di 350 lire.

Presidente. Deve essere 300. È un errore di stampa; già l'ho dichiarato.

Curioni. Allora non ho più nulla da dire.

Presidente. L'onorevole Curioni dunque ha ritirato il suo emendamento condizionatamente.

Onorevole Corleo, mantiene Ella o ritira il suo emendamento?

Corleo. L'onorevole relatore, con la sua dichiarazione fatta a proposito d'una delle mie aggiunte, ha detto che l'accettava a condizione che le Facoltà e il Consiglio superiore stimassero opportuno di introdurre queste tali materie, nel senso che alcuni insegnamenti filosofici e letterari potrebbero entrare nel regolamento per gli esami di Stato. Io domandavo solamente che lo studente dovesse presentare un certificato di avere studiato quelle discipline, e non che fosse obbligato a subire sulle materie stesse un esame. Io accetto questa disposizione che va anche al di là del mio desiderio, ringrazio l'onorevole relatore, e ritiro la

prima parte della mia proposta. Quanto alla seconda, l'onorevole relatore ha detto che si potrebbe sospettare che le Facoltà potessero dare queste approvazioni in esami speciali, con fini meno che legittimi. E siccome io non voglio che siano possibili tali sospetti, ritiro anche questa seconda parte della mia aggiunta.

Presidente. Sta bene.

Onorevole Dini Ulisse, mantiene Ella o ritira i suoi emendamenti?

Dini Ulisse. Li mantengo tutti.

Presidente. Onorevole Plastino, mantiene ella o ritira il suo emendamento?

Plastino. Avendo il relatore esplicitamente dichiarato che resta, nella materia, perfettamente fermo l'articolo 55 della legge Casati ed il regolamento che ne è seguito, io non ho più ragione di far votare il mio emendamento.

Devo però soggiungere solamente, che il consiglio mio, dato alla Commissione, di non togliere all'autonomia didattica questo beneficio principissimo, qual è quello di distribuire gli anni di corso, sarebbe stato accettabile. Del resto non voglio insistere su ciò; perchè non voglio di codesta autonomia essere io più tenero che la Commissione stessa.

Presidente. L'onorevole Plastino ritira dunque il suo emendamento.

L'onorevole Bonghi propone che al paragrafo 1°, dopo le parole "istruzione superiore." si dica: "il certificato di congedo dell'Università"; ed al paragrafo 2° si aggiungano queste parole: "la durata degli anni di corso è determinata per tutte le Università con decreto reale dal ministro dell'istruzione pubblica, sentito il Consiglio superiore."

Bonghi. Se permette, signor presidente, direi due parole per spiegare il mio concetto.

Presidente. Parli.

Bonghi. L'onorevole relatore ha detto che rimaneva l'obbligo degli anni in corso attualmente prescritti. Egli però ha ricordato che questa durata, se è prescritta come principio nella legge Casati, non è però determinata che nei regolamenti, i quali cadono tutti colla legge.

D'altra parte, voi avete un articolo della legge vostra il quale dice che "spetta alle Facoltà d'ordinare ecc." Per giunta l'onorevole relatore ha anche detto che non crede che le Facoltà debbano aver diritto di stabilire esse la durata dei corsi.

Mi parrebbe dunque opportuno di precisare per legge se la durata degli anni di corso resta determinabile dal Governo centrale. Dappoichè voi non potete neanche dire che debba rimanere tal quale

è oggi stabilita nei regolamenti che esistono, perchè rispetto a questa durata dei corsi vi sono questioni gravi da risolvere, ed è una materia la cui soluzione deve essere lasciata al ministro della pubblica istruzione. Posta questa necessità che la durata degli anni di corso sia stabilita e rispettata, posto che non possa essere nè aumentata nè diminuita arbitrariamente, posto che in oggi è prescritta da regolamenti che vanno a cessare, domando alla Commissione se non creda necessario lo stabilire nella legge che resti nella facoltà del Governo di determinarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Onorevole Bonghi, sono in dovere di rispondere a questa sua domanda; e la risposta è questa. Ella non ignora che quando una disposizione di legge affida ad un regolamento il determinare qualche cosa in materia di studi, la disposizione della legge rimane sempre.

È vero che il regolamento, nel quale sono determinate le materie di studio, può essere cambiato dal Governo; ma la facoltà nel Governo di fare questo regolamento, una volta che è stabilita, come lo è, nell'articolo 51, rimane invariabilmente stabilita per legge. Ella mi chiede se non sarebbe opportuno di stabilire per legge che il Governo avesse la facoltà di fare il regolamento per la durata degli studi; ed io Le rispondo che ciò sarebbe un duplicato della disposizione già contenuta nell'articolo 51; e siccome siamo in una legge di modificazione, è inutile di fare questo duplicato. Questo per quanto concerne la domanda che Ella mi ha rivolto.

Per quanto poi si riferisce all'osservazione dell'onorevole Cavalletto, io lo prego di osservare che il compimento del corso universitario, dato il valore della disposizione dell'articolo 55 della legge Casati, consiste proprio nell'aver compiuto il corso per tutti gli anni prescritti dal regolamento. Il Governo potrà cambiare questo regolamento, dopo il parere delle Facoltà e del Consiglio superiore; e quando lo cambierà, le nuove norme saranno obbligatorie per tutte le Università. Ma finchè ciò non avvenga, è per legge obbligatorio il corso universitario, come è stabilito dalla legge Casati.

Quindi ella vede, onorevole Cavalletto, che non vi è la colpa, della quale ella si lagna, nella Commissione.

La seconda obiezione consiste nel dire che manca nella legge la disposizione specifica che gli studenti siano obbligati a frequentare i corsi e tutte le lezioni.

È questo che ella ha voluto dire? Ora le pare, onorevole Cavalletto, che in una legge nella quale si dice che lo studente della Università debba essere iscritto a tutti i corsi universitari, debba subire l'esame delle materie di questi corsi, si debba anche dire che debbano frequentare le lezioni?

Io lo credo proprio inutile. E poi se si portassero gli studenti alle lezioni coi carabinieri, gli studenti non starebbero ad ascoltare i professori; e in questo modo noi metteremmo delle pastoie che non farebbero sicuramente l'interesse della scienza.

Cavalletto. Allora lasciateli a casa.

Presidente. Non essendovi altro oratore iscritto, dichiaro chiusa la discussione su questo articolo 36, che diviene 34, e al quale sono state proposte diverse modificazioni. Verremo ai voti.

L'emendamento più radicale è quello dell'onorevole Dini Ulisse così concepito:

“ Per essere ammesso a quest'esame il candidato dovrà presentare il certificato d'immatricolazione alla Università o Istituto superiore. „

Quest'emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal ministro.

Lo metto a partito; chi l'approva, voglia alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è accettato.*)

Viene ora un emendamento dell'onorevole Bonghi, il quale propone...

Bonghi. Lo ritiro.

Presidente. Lo ritira?

Bonghi. Sì, perchè le dichiarazioni del relatore mi persuadono.

Presidente. Rimane un emendamento dell'onorevole Curioni il quale vorrebbe che invece di: *hanno potuto compiere il corso*, si dicesse: *hanno compiuto il corso ecc.*

Poi l'onorevole Dini vorrebbe che si dicesse: “ che hanno compiuto il corso universitario o d'Istituto superiore prescritto nelle materie di studio e nella durata degli anni . . .

Dini Ulisse. Ritiro il mio emendamento.

Presidente. Allora resta soltanto l'emendamento dell'onorevole Curioni.

Lo accetta onorevole ministro?

Bacelli, ministro della pubblica istruzione. No.

Presidente. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Curioni che la Commissione e l'onorevole ministro non accettano; coloro che lo approvano, son pregati d'alzarsi.

(*Non è approvato.*)

Ora pongo ai voti la tabella *F* che deve essere approvata con questo articolo di legge e che rileggo:

Tasse per l'esame di Stato.

Facoltà di legge	L. 300
Notai e procuratori	„ 150
Id. di medicina	„ 300
Scuola d'applicazione per gl'ingegneri	„ 300
Farmacia	„ 100
Veterinaria	„ 100
Ostetricia	„ 100
Agraria	„ 100

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Pongo per ultimo ai voti l'articolo 36, che viene 34 della Commissione e che è del seguente tenore:

“ Per essere ammesso allo esame di Stato il candidato dovrà presentare il certificato di immatricolazione all'Università od Istituto di istruzione superiore, quello di iscrizione ai corsi ufficiali o liberi delle materie che sono richieste per detto esame, e pagare la tassa stabilita dalla annessa tabella *F*.

Il certificato d'immatricolazione dovrà far fede che il candidato ha potuto compiere il corso universitario. Il ministro della pubblica istruzione potrà, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, concedere facoltà di subire l'esame di Stato a candidati forniti di titoli speciali. „

Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi.
(È approvato.)

Bonghi. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. Si tratta di una disposizione che mi pare manchi in questo capitolo che abbiamo votato.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bonghi. Mi pare che la Commissione abbia dimenticato di riproporre alla Camera un paragrafo che disse avrebbe trovato luogo in questo capitolo della legge. Quando si votò l'articolo concernente i docenti privati, io interrogai la Commissione a proposito della tassa che dovevasi in proposito stabilire, e mi fu risposto che un articolo apposito sarebbe stato proposto in questo capitolo.

Ora il capitolo è stato votato, e la proposta non è stata fatta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. L'onorevole Bonghi ha fatto ora una giusta avvertenza. La Camera ricorderà che l'articolo 21, col quale si determinavano le tasse per la libera docenza, fu modificato nel senso che, oltre le Facoltà o sezioni d'Istituto superiore, potesse concedere la libera docenza anche il Consiglio superiore di pubblica istruzione, mentre il primitivo articolo accordava questa potestà a una Commissione centrale sedente in Roma.

Fu anche proposto, e la Commissione consentì, che l'esame di libera docenza dovesse essere sottoposto a una tassa identica, sia che fosse dato innanzi alle Facoltà, sia innanzi al Consiglio superiore. E quindi la tabella *H* che stabilisce a questo proposito tasse diverse, deve essere in questo senso modificata. Si tratta di una semplice questione di forma, e la Commissione, nella seduta di domani, presenterà alla Camera la proposta necessaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Questa questione, qualunque essa sia, non può influire sulla votazione del presente articolo che concerne gli esami di Stato, e quindi noi dobbiamo votare la tabella e l'articolo cui è annessa.

Presidente. È già votata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. L'onorevole relatore non ricorda bene la cosa.

Se egli rilegge l'articolo 23 dell'antico testamento (*Ilarità*) troverà che l'ultimo paragrafo diceva: i candidati alla libera docenza dovranno pagare la tassa di esame stabilita nell'annessa tabella *H*. Invece nell'articolo 21 del nuovo testamento (*Si ride*) cotesta prescrizione manca del tutto.

Ora io faccio avvertire all'onorevole relatore che egli rispose: Ce ne rammenteremo al capitolo 5. Ora il capitolo 5 è finito, e il relatore non se ne ricordava.

Mi pare quindi che sia il caso di pensare a quell'ultimo paragrafo che ho testè ricordato, a meno che voi non vogliate rendere la docenza privata gratuita, al che io non mi opporrei niente affatto. Solamente vorrei sapere che cosa facciamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Onorevole Bonghi, ella ha fatto due osservazioni a proposito di questa tabella de-

gli esami di libera docenza. Ha osservato che bisognava completare l'articolo 21 coll'ultimo comma dell'articolo 37, e ha detto per giunta che la tassa per la libera docenza era sproporzionata, e che non vi era nessuna ragione di stabilirla in 200 lire per la Facoltà, e in 300 lire per la Commissione.

Presidente. Onorevole relatore, io la pregherei di non entrare a discutere il modo come si dovrà provvedere a queste tasse di libera docenza, ma di dire soltanto se la Commissione intenda o no, di riparare a questa che all'onorevole Bonghi sembra una lacuna.

Berio, relatore. Ho dichiarato già che la Commissione, presenterà domani la modificazione alla tabella.

Presidente. Bisognerà che presenti un articolo addizionale al disegno di legge.

Berio, relatore. Perfettamente.

Presidente. È questo che domandava l'onorevole Bonghi.

Berio, relatore. Ma egli mi faceva tante altre osservazioni...

Presidente. Queste le rimanderemo a domani; altrimenti discuteremo ora, e poi diremo le stesse cose domani.

Dunque rimane inteso che domani la Commissione proporrà un articolo aggiuntivo a questo capitolo della legge, per provvedere alle tasse della libera docenza.

Ora passiamo al capo 6° della disciplina interna.

Articolo 40, che diventerebbe 35, se pure non diventerà 36 dopo la proposta che sarà fatta domani.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Cominciamo la discussione dell'articolo 40: ci sono parecchi iscritti.

Voci. Domani, domani.

Presidente. Vogliono rimandare a domani la seduta?

Voci. Sì, sì.

Presidente. Ne ho io più desiderio di loro.

Domani al tocco seduta pubblica.

La seduta è sciolta alle 6 e 40 minuti.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno. (26)

2° Stato degli impiegati civili. (68)

3° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

4° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

